

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2909

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARTONE, BOCO, CARELLA,
CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI e
ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2004

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti
organici persistenti fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001**

INDICE

| | | |
|---|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 6 |
| Testo della Convenzione in lingua ufficiale | » | 7 |
| Traduzione non ufficiale in lingua italiana | » | 41 |

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione per la messa al bando di dodici inquinanti organici persistenti (i cosiddetti POPs, *Persistent organic pollutants*) è stata firmata da più di novanta nazioni a Stoccolma il 22 maggio 2001. Obiettivo della Convenzione è quello di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) garantendo l'eliminazione o la limitazione della produzione e dell'uso di dodici POP prioritari. Per la prima volta viene bandita la produzione di sostanze tossiche (non l'utilizzazione o il trasporto). I dodici POP messi al bando sono: insetticidi (Aldrin, Clordano, DDT, esaclorobenzene ed altri), prodotti industriali (PCB o policlorodifenili) e sottoprodotti, cioè prodotti secondari non desiderati (diossine e furani policlorurati). I POP sono molto tossici e possono danneggiare la vita animale e umana anche a concentrazioni molto basse. L'esposizione ai POP è associata con problemi come cancro, anomalie riproduttive, e disordini neurologici in animali superiori (balene, foche, aquile, orsi polari e molte altre specie inclusi gli uomini). I POP sono per lo più solubili nei grassi: mediante un processo detto di «bioaccumulazione» si concentrano nei tessuti adiposi e possono essere trasmessi dalle madri al feto o ai neonati tramite il latte materno. Viaggiano per percorsi molto lunghi, vivono per decenni e si ritrovano nell'aria e nel cibo. Essi circolano globalmente grazie all'«effetto cassetta»: i POP emessi in una parte del mondo possono, attraverso ripetuti processi di evaporazione e condensazione, essere trasportati nell'atmosfera in regioni lontanissime da quelle originarie: ad esempio si possono concentrare nelle regioni artiche. La convenzione interviene sulla scia di varie iniziative adottate

a livello internazionale. Nel giugno 1998, sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, la Comunità europea ha firmato il Protocollo di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti (POP) nell'ambito della convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza. Attualmente il protocollo riguarda sedici POP, dodici dei quali sono oggetto della presente convenzione. Questa iniziativa si inserisce inoltre nel contesto più ampio di una numerosa serie di trattati e convenzioni internazionali conclusi negli ultimi anni in materia ambientale, quale la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo. I POP sono sostanze chimiche dotate di alcune proprietà tossiche e che, contrariamente ad altri inquinanti, resistono alla degradazione e sono quindi particolarmente nocive per la salute umana e per l'ambiente. Si accumulano negli organismi viventi e si propagano per mezzo dell'aria, dell'acqua e delle specie migratrici, concentrandosi negli ecosistemi terrestri e acquatici. Il problema che essi determinano oltrepassa quindi le frontiere nazionali, rendendo indispensabile un intervento a livello internazionale. La convenzione riguarda dodici POP prioritari, prodotti intenzionalmente e non.

La produzione involontaria di queste sostanze è legata a fonti di vario tipo, quali la combustione domestica o l'uso dei forni crematori. In un primo tempo la convenzione mira a vietare la produzione e l'uso di nove POP, nonché a limitare la produzione e l'uso (o la produzione non intenzionale) di una decima sostanza; per quanto riguarda invece gli ultimi due POP, essa mira unicamente a limitarne la produzione non intenzionale. Le disposizioni della convenzione non si applicano alle sostanze chimiche destinate alla ri-

cerca in laboratorio e prevede l'abolizione dell'importazione e dell'esportazione dei POP vietati. In alcuni casi, tuttavia, le sostanze chimiche classificate tra i POP possono essere importate: per procedere a un'eliminazione ecologicamente razionale dei POP (distruzione dei rifiuti, eccetera) o quando è prevista la possibilità di deroghe che autorizzino la produzione e l'uso di determinate sostanze. L'esportazione è autorizzata: per procedere ad un'eliminazione ecologicamente razionale dei POP (distruzione dei rifiuti, eccetera); in una parte che, nell'ambito della convenzione, gode di una deroga per l'impiego di quella determinata sostanza; in uno Stato non firmatario della convenzione. In quest'ultimo caso lo Stato importatore deve fornire alla parte esportatrice una certificazione della validità di un anno che indichi, tra l'altro, l'uso previsto della sostanza chimica e che dichiari che lo Stato importatore si impegna anzitutto a proteggere la salute umana e l'ambiente riducendo i residui al minimo, nonché ad adottare disposizioni per la gestione dei rifiuti, ivi comprese misure in grado di garantire l'eliminazione irreversibile della sostanza che costituisce un POP. L'obiettivo è ridurre e, se possibile, eliminare la produzione non intenzionale dei POP. Le parti aderenti alla convenzione sono tenute a tal fine ad elaborare un piano d'azione nazionale, regionale o subregionale, che si inserisce nel piano d'azione principale per l'attuazione della convenzione. Il piano deve predisporre la valutazione degli scarichi e dell'efficacia della legislazione vigente e delle politiche in atto per la gestione degli stessi, nonché l'elaborazione di strategie per conseguire gli obiettivi della convenzione. È importante incoraggiare lo sviluppo di nuove fonti (sostanze) e di nuove procedure per evitare la produzione non intenzionale dei POP. La convenzione tiene conto delle direttive generali sulle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per prevenire o ridurre gli scarichi; essa prevede inoltre misure per

la riduzione o l'eliminazione degli scarichi contenenti POP provenienti da scorte e rifiuti. La convenzione prevede alcune deroghe per quanto riguarda l'eliminazione e la limitazione della produzione e dell'uso di queste sostanze e, di conseguenza, le regole sull'importazione e l'esportazione. Le deroghe ipotizzabili riguardano i singoli POP e sono eventualmente indicate negli allegati della convenzione. Le deroghe sono iscritte in un registro accessibile al pubblico e hanno una validità di cinque anni; vengono rinnovate dalla Conferenza delle Parti sulla base di una relazione, presentata alla Conferenza medesima dalla parte interessata, attestante che la deroga continua ad essere necessaria. Quando tuttavia nessuna delle Parti è più registrata per una determinata deroga, non vengono accettate nuove registrazioni per la deroga in questione. Le Parti devono elaborare e trasmettere alla Conferenza un piano d'azione per l'attuazione della convenzione. Per agevolare lo scambio di informazioni, ciascuna Parte deve designare un referente nazionale.

Dal momento che il problema dei POP travalica le frontiere dei singoli Stati, ai fini dell'attuazione della convenzione le Parti sono incoraggiate a collaborare a vari livelli, compreso quello regionale e subregionale. È altresì importante predisporre il monitoraggio dell'evoluzione della presenza dei POP, in riferimento all'ambiente e alla salute pubblica e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo. Su richiesta di una Parte, il comitato scientifico esamina le proposte relative all'inserimento di nuovi POP tra quelli disciplinati dalla convenzione. La richiesta deve essere accompagnata da informazioni specifiche volte a giustificare la proposta e comprendenti le prove riguardanti le proprietà chimiche, il potenziale di propagazione e gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente. Ogni Parte contribuisce alle risorse finanziarie per l'attuazione della convenzione, in particolare tramite misure o attività predisposte dai piani d'azione a livello nazionale o regionale. I

Paesi in via di sviluppo e le economie in fase di transizione possono incontrare difficoltà finanziarie e tecniche nell'applicazione della convenzione. I Paesi sviluppati dovrebbero collaborare, tramite un meccanismo istituito appositamente dalla convenzione, per cercare di risolvere tale problema, fornendo risorse finanziarie supplementari. I Paesi sviluppati possono inoltre assistere i Paesi in via di sviluppo e le economie in fase di transizione fornendo loro un sostegno tecnologico. È importante informare e sensibilizzare il pubblico, i responsabili politici e l'industria chimica sulle disposizioni relative ai POP e sui rischi che essi comportano. Nella convenzione sono state previste a tal fine misure specifiche, ad esempio la formazione delle persone interessate al problema. È inoltre fondamentale garantire una comunicazione efficace tra le Parti, principalmente tramite il Segretariato della convenzione.

I Governi accettano dunque di ridurre le emissioni di furani e diossine, che, essendo sottoprodotti accidentali, sono molto difficili da controllare, con l'obiettivo di continuare nella riduzione al minimo o eliminazione totale, se possibile. Tra le potenziali fonti accidentali di diossina o altri POP, sono citati nel testo della convenzione gli inceneritori (anche municipali o ospedalieri), e gli impianti di sbiancatura della cellulosa con cloro o altre sostanze clorurate. In maniera simile, nel caso dei PCB, che sono liquidi ampiamente usati nel passato in trasformatori elettrici ed altri dispositivi, i Governi devono porre eti-

chette dove i PCB sono presenti, effettuare la manutenzione dei trasformatori (o altro) in maniera tale da prevenire le perdite fino al 2025 in modo da avere il tempo di ritrovare materiali alternativi. La produzione dei PCB è comunque bandita. I Governi dovranno anche studiare come distruggere gli enormi stoccaggi di PCB esistenti. La maggior parte dei dodici veleni è stata sottoposta a bando immediato; tuttavia la produzione e l'uso del DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) vengono ancora ammesse, nelle nazioni che ne fanno richiesta, per uccidere le zanzare e combattere la malaria, almeno finché non saranno disponibili localmente alternative chimiche e non chimiche altrettanto economiche e più rispettose dell'ambiente. Viene comunque ribadito l'obiettivo di ridurre l'uso del DDT fino ad eliminarlo.

Nella lista dei Paesi membri della convenzione quella degli Stati Uniti e dell'Italia costituiscono assenze vistose, sebbene entrambi i Paesi abbiano sottoscritto il trattato nel maggio del 2001. Eppure l'Italia aveva inserito la ratifica della Convenzione di Stoccolma tra le priorità del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea. È dunque particolarmente importante ratificare ed attuare la convenzione e per questo si auspica un rapido esame del presente disegno di legge finalizzato a dotare il nostro Paese di uno strumento necessario a garantire i diritti alla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente dal rischio chimico e tossicologico indotto da questi potenti inquinanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sugli inquinanti organici persistenti fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS

The Parties to this Convention,

Recognizing that persistent organic pollutants possess toxic properties, resist degradation, bioaccumulate and are transported, through air, water and migratory species, across international boundaries and deposited far from their place of release, where they accumulate in terrestrial and aquatic ecosystems,

Aware of the health concerns, especially in developing countries, resulting from local exposure to persistent organic pollutants, in particular impacts upon women and, through them, upon future generations,

Acknowledging that the Arctic ecosystems and indigenous communities are particularly at risk because of the biomagnification of persistent organic pollutants and that contamination of their traditional foods is a public health issue,

Conscious of the need for global action on persistent organic pollutants,

Mindful of decision 19/13 C of 7 February 1997 of the Governing Council of the United Nations Environment Programme to initiate international action to protect human health and the environment through measures which will reduce and/or eliminate emissions and discharges of persistent organic pollutants,

Recalling the pertinent provisions of the relevant international environmental conventions, especially the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, and the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal including the regional agreements developed within the framework of its Article 11,

Recalling also the pertinent provisions of the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21,

Acknowledging that precaution underlies the concerns of all the Parties and is embedded within this Convention,

Recognizing that this Convention and other international agreements in the field of trade and the environment are mutually supportive,

Reaffirming that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction,

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries, in particular the least developed among them, and countries with economies in transition, especially the need to strengthen their national capabilities for the management of chemicals, including through the transfer of technology, the provision of financial and technical assistance and the promotion of cooperation among the Parties,

Taking full account of the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States, adopted in Barbados on 6 May 1994,

Noting the respective capabilities of developed and developing countries, as well as the common but differentiated responsibilities of States as set forth in Principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development,

Recognizing the important contribution that the private sector and non-governmental organizations can make to achieving the reduction and/or elimination of emissions and discharges of persistent organic pollutants,

Underlining the importance of manufacturers of persistent organic pollutants taking responsibility for reducing adverse effects caused by their products and for providing information to users, Governments and the public on the hazardous properties of those chemicals,

Conscious of the need to take measures to prevent adverse effects caused by persistent organic pollutants at all stages of their life cycle,

Reaffirming Principle 16 of the Rio Declaration on Environment and Development which states that national authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment,

Encouraging Parties not having regulatory and assessment schemes for pesticides and industrial chemicals to develop such schemes,

Recognizing the importance of developing and using environmentally sound alternative processes and chemicals,

Determined to protect human health and the environment from the harmful impacts of persistent organic pollutants,

Have agreed as follows:

Article 1

Objective

Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) "Party" means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;

(b) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention;

(c) "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 3Measures to reduce or eliminate releases from intentional production and use

1. Each Party shall:

(a) Prohibit and/or take the legal and administrative measures necessary to eliminate:

- (i) Its production and use of the chemicals listed in Annex A subject to the provisions of that Annex; and
- (ii) Its import and export of the chemicals listed in Annex A in accordance with the provisions of paragraph 2; and

(b) Restrict its production and use of the chemicals listed in Annex B in accordance with the provisions of that Annex.

2. Each Party shall take measures to ensure:

(a) That a chemical listed in Annex A or Annex B is imported only:

- (i) For the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6; or
- (ii) For a use or purpose which is permitted for that Party under Annex A or Annex B;

(b) That a chemical listed in Annex A for which any production or use specific exemption is in effect or a chemical listed in Annex B for which any production or use specific exemption or acceptable purpose is in effect, taking into account any relevant provisions in existing international prior informed consent instruments, is exported only:

- (i) For the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6;
- (ii) To a Party which is permitted to use that chemical under Annex A or Annex B; or
- (iii) To a State not Party to this Convention which has provided an annual certification to the exporting Party. Such certification shall specify the intended use of the chemical and include a statement that, with respect to that chemical, the importing State is committed to:
 - a. Protect human health and the environment by taking the necessary measures to minimize or prevent releases;
 - b. Comply with the provisions of paragraph 1 of Article 6; and
 - c. Comply, where appropriate, with the provisions of paragraph 2 of Part II of Annex B.

The certification shall also include any appropriate supporting documentation, such as legislation, regulatory instruments, or administrative or policy guidelines. The exporting Party shall transmit the certification to the Secretariat within sixty days of receipt.

(c) That a chemical listed in Annex A, for which production and use specific exemptions are no longer in effect for any Party, is not exported from it except for the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6;

(d) For the purposes of this paragraph, the term “State not Party to this Convention” shall include, with respect to a particular chemical, a State or regional economic integration organization that has not agreed to be bound by the Convention with respect to that chemical.

3. Each Party that has one or more regulatory and assessment schemes for new pesticides or new industrial chemicals shall take measures to regulate with the aim of preventing the production and use of new pesticides or new industrial chemicals which, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, exhibit the characteristics of persistent organic pollutants.

4. Each Party that has one or more regulatory and assessment schemes for pesticides or industrial chemicals shall, where appropriate, take into consideration within these schemes the criteria in paragraph 1 of Annex D when conducting assessments of pesticides or industrial chemicals currently in use.

5. Except as otherwise provided in this Convention, paragraphs 1 and 2 shall not apply to quantities of a chemical to be used for laboratory-scale research or as a reference standard.

6. Any Party that has a specific exemption in accordance with Annex A or a specific exemption or an acceptable purpose in accordance with Annex B shall take appropriate measures to ensure that any production or use under such exemption or purpose is carried out in a manner that prevents or minimizes human exposure and release into the environment. For exempted uses or acceptable purposes that involve intentional release into the environment under conditions of normal use, such release shall be to the minimum extent necessary, taking into account any applicable standards and guidelines.

Article 4

Register of specific exemptions

1. A Register is hereby established for the purpose of identifying the Parties that have specific exemptions listed in Annex A or Annex B. It shall not identify Parties that make use of the provisions in Annex A or Annex B that may be exercised by all Parties. The Register shall be maintained by the Secretariat and shall be available to the public.

2. The Register shall include:

- (a) A list of the types of specific exemptions reproduced from Annex A and Annex B;
- (b) A list of the Parties that have a specific exemption listed under Annex A or Annex B; and
- (c) A list of the expiry dates for each registered specific exemption.

3. Any State may, on becoming a Party, by means of a notification in writing to the Secretariat, register for one or more types of specific exemptions listed in Annex A or Annex B.

4. Unless an earlier date is indicated in the Register by a Party, or an extension is granted pursuant to paragraph 7, all registrations of specific exemptions shall expire five years after the date of entry into force of this Convention with respect to a particular chemical.

5. At its first meeting, the Conference of the Parties shall decide upon its review process for the entries in the Register.

6. Prior to a review of an entry in the Register, the Party concerned shall submit a report to the Secretariat justifying its continuing need for registration of that exemption. The report shall be circulated by the Secretariat to all Parties. The review of a registration shall be carried out on the basis of all available information. Thereupon, the Conference of the Parties may make such recommendations to the Party concerned as it deems appropriate.

7. The Conference of the Parties may, upon request from the Party concerned, decide to extend the expiry date of a specific exemption for a period of up to five years. In making its decision, the Conference of the Parties shall take due account of the special circumstances of the developing country Parties and Parties with economies in transition.

8. A Party may, at any time, withdraw an entry from the Register for a specific exemption upon written notification to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.

9. When there are no longer any Parties registered for a particular type of specific exemption, no new registrations may be made with respect to it.

Article 5

Measures to reduce or eliminate releases from unintentional production

Each Party shall at a minimum take the following measures to reduce the total releases derived from anthropogenic sources of each of the chemicals listed in Annex C, with the goal of their continuing minimization and, where feasible, ultimate elimination:

(a) Develop an action plan or, where appropriate, a regional or subregional action plan within two years of the date of entry into force of this Convention for it, and subsequently implement it as part of its implementation plan specified in Article 7, designed to identify, characterize and address the release of the chemicals listed in Annex C and to facilitate implementation of subparagraphs (b) to (e). The action plan shall include the following elements:

- (i) An evaluation of current and projected releases, including the development and maintenance of source inventories and release estimates, taking into consideration the source categories identified in Annex C;
- (ii) An evaluation of the efficacy of the laws and policies of the Party relating to the management of such releases;
- (iii) Strategies to meet the obligations of this paragraph, taking into account the evaluations in (i) and (ii);
- (iv) Steps to promote education and training with regard to, and awareness of, those strategies;
- (v) A review every five years of those strategies and of their success in meeting the obligations of this paragraph; such reviews shall be included in reports submitted pursuant to Article 15;
- (vi) A schedule for implementation of the action plan, including for the strategies and measures identified therein;

(b) Promote the application of available, feasible and practical measures that can expeditiously achieve a realistic and meaningful level of release reduction or source elimination;

(c) Promote the development and, where it deems appropriate, require the use of substitute or modified materials, products and processes to prevent the formation and release of the chemicals listed in Annex C, taking into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in Annex C and guidelines to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

(d) Promote and, in accordance with the implementation schedule of its action plan, require the use of best available techniques for new sources within source categories which a Party has identified as warranting such action in its action plan, with a particular initial focus on source categories identified in Part II of Annex C. In any case, the requirement to use best available techniques for new sources in the categories listed in Part II of that Annex shall be phased in as soon as practicable but no later than four years after the entry into force of the Convention for that Party. For the identified categories, Parties shall promote the use of best environmental practices. When applying best available techniques and best environmental practices, Parties should take into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in that Annex and guidelines on best available techniques and best environmental practices to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

(e) Promote, in accordance with its action plan, the use of best available techniques and best environmental practices:

- (i) For existing sources, within the source categories listed in Part II of Annex C and within source categories such as those in Part III of that Annex; and
- (ii) For new sources, within source categories such as those listed in Part III of Annex C which a Party has not addressed under subparagraph (d).

When applying best available techniques and best environmental practices, Parties should take into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in Annex C and guidelines on best available techniques and best environmental practices to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

(f) For the purposes of this paragraph and Annex C:

- (i) "Best available techniques" means the most effective and advanced stage in the development of activities and their methods of operation which indicate the practical suitability of particular techniques for providing in principle the basis for release limitations designed to prevent and, where that is not practicable, generally to reduce releases of chemicals listed in Part I of Annex C and their impact on the environment as a whole. In this regard:
- (ii) "Techniques" includes both the technology used and the way in which the installation is designed, built, maintained, operated and decommissioned;
- (iii) "Available" techniques means those techniques that are accessible to the operator and that are developed on a scale that allows implementation in the relevant industrial sector, under economically and technically viable conditions, taking into consideration the costs and advantages; and
- (iv) "Best" means most effective in achieving a high general level of protection of the environment as a whole;
- (v) "Best environmental practices" means the application of the most appropriate combination of environmental control measures and strategies;
- (vi) "New source" means any source of which the construction or substantial modification is commenced at least one year after the date of:
 - a. Entry into force of this Convention for the Party concerned; or
 - b. Entry into force for the Party concerned of an amendment to Annex C where the source becomes subject to the provisions of this Convention only by virtue of that amendment.

(g) Release limit values or performance standards may be used by a Party to fulfill its commitments for best available techniques under this paragraph.

Article 6

Measures to reduce or eliminate releases from stockpiles and wastes

1. In order to ensure that stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B and wastes, including products and articles upon becoming wastes, consisting of, containing or contaminated with a chemical listed in Annex A, B or C, are managed in a manner protective of human health and the environment, each Party shall:

(a) Develop appropriate strategies for identifying:

- (i) Stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B; and
- (ii) Products and articles in use and wastes consisting of, containing or contaminated with a chemical listed in Annex A, B or C;

(b) Identify, to the extent practicable, stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B on the basis of the strategies referred to in subparagraph (a);

(c) Manage stockpiles, as appropriate, in a safe, efficient and environmentally sound manner. Stockpiles of chemicals listed either in Annex A or Annex B, after they are no longer allowed to be used according to any specific exemption specified in Annex A or any specific exemption or acceptable purpose specified in Annex B, except stockpiles which are allowed to be exported according to paragraph 2 of Article 3, shall be deemed to be waste and shall be managed in accordance with subparagraph (d);

(d) Take appropriate measures so that such wastes, including products and articles upon becoming wastes, are:

- (i) Handled, collected, transported and stored in an environmentally sound manner;
- (ii) Disposed of in such a way that the persistent organic pollutant content is destroyed or irreversibly transformed so that they do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants or otherwise disposed of in an environmentally sound manner when destruction or irreversible transformation does not represent the environmentally preferable option or the persistent organic pollutant content is low, taking into account international rules, standards, and guidelines, including those that may be developed pursuant to paragraph 2, and relevant global and regional regimes governing the management of hazardous wastes;
- (iii) Not permitted to be subjected to disposal operations that may lead to recovery, recycling, reclamation, direct reuse or alternative uses of persistent organic pollutants; and
- (iv) Not transported across international boundaries without taking into account relevant international rules, standards and guidelines;

(e) Endeavour to develop appropriate strategies for identifying sites contaminated by chemicals listed in Annex A, B or C; if remediation of those sites is undertaken it shall be performed in an environmentally sound manner.

2. The Conference of the Parties shall cooperate closely with the appropriate bodies of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal to, inter alia:

(a) Establish levels of destruction and irreversible transformation necessary to ensure that the characteristics of persistent organic pollutants as specified in paragraph 1 of Annex D are not exhibited;

(b) Determine what they consider to be the methods that constitute environmentally sound disposal referred to above; and

(c) Work to establish, as appropriate, the concentration levels of the chemicals listed in Annexes A, B and C in order to define the low persistent organic pollutant content referred to in paragraph 1 (d)(ii).

Article 7

Implementation plans

1. Each Party shall:

(a) Develop and endeavour to implement a plan for the implementation of its obligations under this Convention;

(b) Transmit its implementation plan to the Conference of the Parties within two years of the date on which this Convention enters into force for it; and

(c) Review and update, as appropriate, its implementation plan on a periodic basis and in a manner to be specified by a decision of the Conference of the Parties.

2. The Parties shall, where appropriate, cooperate directly or through global, regional and subregional organizations, and consult their national stakeholders, including women's groups and groups involved in the health of children, in order to facilitate the development, implementation and updating of their implementation plans.

3. The Parties shall endeavour to utilize and, where necessary, establish the means to integrate national implementation plans for persistent organic pollutants in their sustainable development strategies where appropriate.

Article 8

Listing of chemicals in Annexes A, B and C

1. A Party may submit a proposal to the Secretariat for listing a chemical in Annexes A, B and/or C. The proposal shall contain the information specified in Annex D. In developing a proposal, a Party may be assisted by other Parties and/or by the Secretariat.

2. The Secretariat shall verify whether the proposal contains the information specified in Annex D. If the Secretariat is satisfied that the proposal contains the information so specified, it shall forward the proposal to the Persistent Organic Pollutants Review Committee.

3. The Committee shall examine the proposal and apply the screening criteria specified in Annex D in a flexible and transparent way, taking all information provided into account in an integrative and balanced manner.

4. If the Committee decides that:

(a) It is satisfied that the screening criteria have been fulfilled, it shall, through the Secretariat, make the proposal and the evaluation of the Committee available to all Parties and observers and invite them to submit the information specified in Annex E; or

(b) It is not satisfied that the screening criteria have been fulfilled, it shall, through the Secretariat, inform all Parties and observers and make the proposal and the evaluation of the Committee available to all Parties and the proposal shall be set aside.

5. Any Party may resubmit a proposal to the Committee that has been set aside by the Committee pursuant to paragraph 4. The resubmission may include any concerns of the Party as well as a justification for additional consideration by the Committee. If, following this procedure, the Committee again sets the proposal aside, the Party may challenge the decision of the Committee and the Conference of the Parties shall consider the matter at its next session. The Conference of the Parties may decide, based on the screening criteria in Annex D and taking into account the evaluation of the Committee and any additional information provided by any Party or observer, that the proposal should proceed.

6. Where the Committee has decided that the screening criteria have been fulfilled, or the Conference of the Parties has decided that the proposal should proceed, the Committee shall further review the proposal, taking into account any relevant additional information received, and shall prepare a draft risk profile in accordance with Annex E. It shall, through the Secretariat, make that draft available to all Parties and observers, collect technical comments from them and, taking those comments into account, complete the risk profile.

7. If, on the basis of the risk profile conducted in accordance with Annex E, the Committee decides:

(a) That the chemical is likely as a result of its long-range environmental transport to lead to significant adverse human health and/or environmental effects such that global action is warranted, the proposal shall proceed. Lack of full scientific certainty shall not prevent the proposal from proceeding. The Committee shall, through the Secretariat, invite information from all Parties and observers relating to the considerations specified in Annex F. It shall then prepare a risk management evaluation that includes an analysis of possible control measures for the chemical in accordance with that Annex; or

(b) That the proposal should not proceed, it shall, through the Secretariat, make the risk profile available to all Parties and observers and set the proposal aside.

8. For any proposal set aside pursuant to paragraph 7 (b), a Party may request the Conference of the Parties to consider instructing the Committee to invite additional information from the proposing Party and other Parties during a period not to exceed one year. After that period and on the basis of any information received, the Committee shall reconsider the proposal pursuant to paragraph 6 with a priority to be decided by the Conference of the Parties. If, following this procedure, the Committee again sets the proposal aside, the Party may challenge the decision of the Committee and the Conference of the Parties shall consider the matter at its next session. The Conference of the Parties may decide, based on the risk profile prepared in accordance with Annex E and taking into account the evaluation of the Committee and any additional information provided by any Party or observer, that the proposal should proceed. If the Conference of the Parties decides that the proposal shall proceed, the Committee shall then prepare the risk management evaluation.

9. The Committee shall, based on the risk profile referred to in paragraph 6 and the risk management evaluation referred to in paragraph 7 (a) or paragraph 8, recommend whether the chemical should be considered by the Conference of the Parties for listing in Annexes A, B and/or C. The Conference of the Parties, taking due account of the recommendations of the Committee, including any scientific uncertainty, shall decide, in a precautionary manner, whether to list the chemical, and specify its related control measures, in Annexes A, B and/or C.

Article 9Information exchange

1. Each Party shall facilitate or undertake the exchange of information relevant to:
 - (a) The reduction or elimination of the production, use and release of persistent organic pollutants;
and
 - (b) Alternatives to persistent organic pollutants, including information relating to their risks as well as to their economic and social costs.
2. The Parties shall exchange the information referred to in paragraph 1 directly or through the Secretariat.
3. Each Party shall designate a national focal point for the exchange of such information.
4. The Secretariat shall serve as a clearing-house mechanism for information on persistent organic pollutants, including information provided by Parties, intergovernmental organizations and non-governmental organizations.
5. For the purposes of this Convention, information on health and safety of humans and the environment shall not be regarded as confidential. Parties that exchange other information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.

Article 10Public information, awareness and education

1. Each Party shall, within its capabilities, promote and facilitate:
 - (a) Awareness among its policy and decision makers with regard to persistent organic pollutants;
 - (b) Provision to the public of all available information on persistent organic pollutants, taking into account paragraph 5 of Article 9;
 - (c) Development and implementation, especially for women, children and the least educated, of educational and public awareness programmes on persistent organic pollutants, as well as on their health and environmental effects and on their alternatives;
 - (d) Public participation in addressing persistent organic pollutants and their health and environmental effects and in developing adequate responses, including opportunities for providing input at the national level regarding implementation of this Convention;
 - (e) Training of workers, scientists, educators and technical and managerial personnel;
 - (f) Development and exchange of educational and public awareness materials at the national and international levels; and
 - (g) Development and implementation of education and training programmes at the national and international levels.
2. Each Party shall, within its capabilities, ensure that the public has access to the public information referred to in paragraph 1 and that the information is kept up-to-date.

3. Each Party shall, within its capabilities, encourage industry and professional users to promote and facilitate the provision of the information referred to in paragraph 1 at the national level and, as appropriate, subregional, regional and global levels.
4. In providing information on persistent organic pollutants and their alternatives, Parties may use safety data sheets, reports, mass media and other means of communication, and may establish information centres at national and regional levels.
5. Each Party shall give sympathetic consideration to developing mechanisms, such as pollutant release and transfer registers, for the collection and dissemination of information on estimates of the annual quantities of the chemicals listed in Annex A, B or C that are released or disposed of.

Article 11

Research, development and monitoring

1. The Parties shall, within their capabilities, at the national and international levels, encourage and/or undertake appropriate research, development, monitoring and cooperation pertaining to persistent organic pollutants and, where relevant, to their alternatives and to candidate persistent organic pollutants, including on their:
 - (a) Sources and releases into the environment;
 - (b) Presence, levels and trends in humans and the environment;
 - (c) Environmental transport, fate and transformation;
 - (d) Effects on human health and the environment;
 - (e) Socio-economic and cultural impacts;
 - (f) Release reduction and/or elimination; and
 - (g) Harmonized methodologies for making inventories of generating sources and analytical techniques for the measurement of releases.
2. In undertaking action under paragraph 1, the Parties shall, within their capabilities:
 - (a) Support and further develop, as appropriate, international programmes, networks and organizations aimed at defining, conducting, assessing and financing research, data collection and monitoring, taking into account the need to minimize duplication of effort;
 - (b) Support national and international efforts to strengthen national scientific and technical research capabilities, particularly in developing countries and countries with economies in transition, and to promote access to, and the exchange of, data and analyses;
 - (c) Take into account the concerns and needs, particularly in the field of financial and technical resources, of developing countries and countries with economies in transition and cooperate in improving their capability to participate in the efforts referred to in subparagraphs (a) and (b);
 - (d) Undertake research work geared towards alleviating the effects of persistent organic pollutants on reproductive health;
 - (e) Make the results of their research, development and monitoring activities referred to in this paragraph accessible to the public on a timely and regular basis; and

(f) Encourage and/or undertake cooperation with regard to storage and maintenance of information generated from research, development and monitoring.

Article 12

Technical assistance

1. The Parties recognize that rendering of timely and appropriate technical assistance in response to requests from developing country Parties and Parties with economies in transition is essential to the successful implementation of this Convention.
2. The Parties shall cooperate to provide timely and appropriate technical assistance to developing country Parties and Parties with economies in transition, to assist them, taking into account their particular needs, to develop and strengthen their capacity to implement their obligations under this Convention.
3. In this regard, technical assistance to be provided by developed country Parties, and other Parties in accordance with their capabilities, shall include, as appropriate and as mutually agreed, technical assistance for capacity-building relating to implementation of the obligations under this Convention. Further guidance in this regard shall be provided by the Conference of the Parties.
4. The Parties shall establish, as appropriate, arrangements for the purpose of providing technical assistance and promoting the transfer of technology to developing country Parties and Parties with economies in transition relating to the implementation of this Convention. These arrangements shall include regional and subregional centres for capacity-building and transfer of technology to assist developing country Parties and Parties with economies in transition to fulfil their obligations under this Convention. Further guidance in this regard shall be provided by the Conference of the Parties.
5. The Parties shall, in the context of this Article, take full account of the specific needs and special situation of least developed countries and small island developing states in their actions with regard to technical assistance.

Article 13

Financial resources and mechanisms

1. Each Party undertakes to provide, within its capabilities, financial support and incentives in respect of those national activities that are intended to achieve the objective of this Convention in accordance with its national plans, priorities and programmes.
2. The developed country Parties shall provide new and additional financial resources to enable developing country Parties and Parties with economies in transition to meet the agreed full incremental costs of implementing measures which fulfill their obligations under this Convention as agreed between a recipient Party and an entity participating in the mechanism described in paragraph 6. Other Parties may also on a voluntary basis and in accordance with their capabilities provide such financial resources. Contributions from other sources should also be encouraged. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy, predictability, the timely flow of funds and the importance of burden sharing among the contributing Parties.
3. Developed country Parties, and other Parties in accordance with their capabilities and in accordance with their national plans, priorities and programmes, may also provide and developing country Parties and Parties with economies in transition avail themselves of financial resources to assist in their implementation of this Convention through other bilateral, regional and multilateral sources or channels.
4. The extent to which the developing country Parties will effectively implement their commitments under this Convention will depend on the effective implementation by developed country Parties of their commitments under this Convention relating to financial resources, technical assistance and technology

transfer. The fact that sustainable economic and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of the developing country Parties will be taken fully into account, giving due consideration to the need for the protection of human health and the environment.

5. The Parties shall take full account of the specific needs and special situation of the least developed countries and the small island developing states in their actions with regard to funding.

6. A mechanism for the provision of adequate and sustainable financial resources to developing country Parties and Parties with economies in transition on a grant or concessional basis to assist in their implementation of the Convention is hereby defined. The mechanism shall function under the authority, as appropriate, and guidance of, and be accountable to the Conference of the Parties for the purposes of this Convention. Its operation shall be entrusted to one or more entities, including existing international entities, as may be decided upon by the Conference of the Parties. The mechanism may also include other entities providing multilateral, regional and bilateral financial and technical assistance. Contributions to the mechanism shall be additional to other financial transfers to developing country Parties and Parties with economies in transition as reflected in, and in accordance with, paragraph 2.

7. Pursuant to the objectives of this Convention and paragraph 6, the Conference of the Parties shall at its first meeting adopt appropriate guidance to be provided to the mechanism and shall agree with the entity or entities participating in the financial mechanism upon arrangements to give effect thereto. The guidance shall address, *inter alia*:

(a) The determination of the policy, strategy and programme priorities, as well as clear and detailed criteria and guidelines regarding eligibility for access to and utilization of financial resources including monitoring and evaluation on a regular basis of such utilization;

(b) The provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the Parties on adequacy and sustainability of funding for activities relevant to the implementation of this Convention;

(c) The promotion of multiple-source funding approaches, mechanisms and arrangements;

(d) The modalities for the determination in a predictable and identifiable manner of the amount of funding necessary and available for the implementation of this Convention, keeping in mind that the phasing out of persistent organic pollutants might require sustained funding, and the conditions under which that amount shall be periodically reviewed; and

(e) The modalities for the provision to interested Parties of assistance with needs assessment, information on available sources of funds and on funding patterns in order to facilitate coordination among them.

8. The Conference of the Parties shall review, not later than its second meeting and thereafter on a regular basis, the effectiveness of the mechanism established under this Article, its ability to address the changing needs of the developing country Parties and Parties with economies in transition, the criteria and guidance referred to in paragraph 7, the level of funding as well as the effectiveness of the performance of the institutional entities entrusted to operate the financial mechanism. It shall, based on such review, take appropriate action, if necessary, to improve the effectiveness of the mechanism, including by means of recommendations and guidance on measures to ensure adequate and sustainable funding to meet the needs of the Parties.

Interim financial arrangements

The institutional structure of the Global Environment Facility, operated in accordance with the Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment Facility, shall, on an interim basis, be the principal entity entrusted with the operations of the financial mechanism referred to in Article 13, for the period between the date of entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties, or until such time as the Conference of the Parties decides which institutional structure will be designated in accordance with Article 13. The institutional structure of the Global Environment Facility should fulfill this function through operational measures related specifically to persistent organic pollutants taking into account that new arrangements for this area may be needed.

Article 15

Reporting

1. Each Party shall report to the Conference of the Parties on the measures it has taken to implement the provisions of this Convention and on the effectiveness of such measures in meeting the objectives of the Convention.
2. Each Party shall provide to the Secretariat:
 - (a) Statistical data on its total quantities of production, import and export of each of the chemicals listed in Annex A and Annex B or a reasonable estimate of such data; and
 - (b) To the extent practicable, a list of the States from which it has imported each such substance and the States to which it has exported each such substance.
3. Such reporting shall be at periodic intervals and in a format to be decided by the Conference of the Parties at its first meeting.

Article 16

Effectiveness evaluation.

1. Commencing four years after the date of entry into force of this Convention, and periodically thereafter at intervals to be decided by the Conference of the Parties, the Conference shall evaluate the effectiveness of this Convention.
2. In order to facilitate such evaluation, the Conference of the Parties shall, at its first meeting, initiate the establishment of arrangements to provide itself with comparable monitoring data on the presence of the chemicals listed in Annexes A, B and C as well as their regional and global environmental transport. These arrangements:
 - (a) Should be implemented by the Parties (a) on a regional basis when appropriate, in accordance with their technical and financial capabilities, using existing monitoring programmes and mechanisms to the extent possible and promoting harmonization of approaches;
 - (b) May be supplemented where necessary, taking into account the differences between regions and their capabilities to implement monitoring activities; and
 - (c) Shall include reports to the Conference of the Parties on the results of the monitoring activities on a regional and global basis at intervals to be specified by the Conference of the Parties.
3. The evaluation described in paragraph 1 shall be conducted on the basis of available scientific, environmental, technical and economic information, including:

- (a) Reports and other monitoring information provided pursuant to paragraph 2;
- (b) National reports submitted pursuant to Article 15; and
- (c) Non-compliance information provided pursuant to the procedures established under Article 17.

Article 17

Non-compliance

The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, develop and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Convention and for the treatment of Parties found to be in non-compliance.

Article 18

Settlement of disputes

1. Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.
2. When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the depositary that, with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:
 - (a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable;
 - (b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.
3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 (a).
4. A declaration made pursuant to paragraph 2 or paragraph 3 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the depositary.
5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall not in any way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice unless the parties to the dispute otherwise agree.
6. If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have not been able to settle their dispute within twelve months following notification by one party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The conciliation commission shall render a report with recommendations. Additional procedures relating to the conciliation commission shall be included in an annex to be adopted by the Conference of the Parties no later than at its second meeting.

Article 19

Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.

2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme no later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be decided by the Conference.

3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party provided that it is supported by at least one third of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.

5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by the Convention and, to this end, shall:

(a) Establish, further to the requirements of paragraph 6, such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of the Convention;

(b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and

(c) Regularly review all information made available to the Parties pursuant to Article 15, including consideration of the effectiveness of paragraph 2 (b) (iii) of Article 3;

(d) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of the Convention.

6. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, establish a subsidiary body to be called the Persistent Organic Pollutants Review Committee for the purposes of performing the functions assigned to that Committee by this Convention. In this regard:

(a) The members of the Persistent Organic Pollutants Review Committee shall be appointed by the Conference of the Parties. Membership of the Committee shall consist of government-designated experts in chemical assessment or management. The members of the Committee shall be appointed on the basis of equitable geographical distribution;

(b) The Conference of the Parties shall decide on the terms of reference, organization and operation of the Committee; and

(c) The Committee shall make every effort to adopt its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no consensus reached, such recommendation shall as a last resort be adopted by a two-thirds majority vote of the members present and voting.

7. The Conference of the Parties shall, at its third meeting, evaluate the continued need for the procedure contained in paragraph 2 (b) of Article 3, including consideration of its effectiveness.

8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.
2. The functions of the Secretariat shall be:
 - (a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;
 - (b) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing country Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;
 - (c) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;
 - (d) To prepare and make available to the Parties periodic reports based on information received pursuant to Article 15 and other available information;
 - (e) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and
 - (f) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.
3. The secretariat functions for this Convention shall be performed by the Executive Director of the United Nations Environment Programme, unless the Conference of the Parties decides, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other international organizations.

Article 21

Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.
2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to this Convention and, for information, to the depositary.
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting.
4. The amendment shall be communicated by the depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.
5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three-fourths of the Parties. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

Article 22

Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.
2. Any additional annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.
3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:
 - (a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21;
 - (b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the depositary, in writing, within one year from the date of communication by the depositary of the adoption of the additional annex. The depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous notification of non-acceptance in respect of any additional annex, and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c); and
 - (c) On the expiry of one year from the date of the communication by the depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b).
4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to Annex A, B or C shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention, except that an amendment to Annex A, B or C shall not enter into force with respect to any Party that has made a declaration with respect to amendment to those Annexes in accordance with paragraph 4 of Article 25, in which case any such amendment shall enter into force for such a Party on the ninetieth day after the date of deposit with the depositary of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect to such amendment.
5. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of an amendment to Annex D, E or F:
 - (a) Amendments shall be proposed according to the procedure in paragraphs 1 and 2 of Article 21;
 - (b) The Parties shall take decisions on an amendment to Annex D, E or F by consensus; and
 - (c) A decision to amend Annex D, E or F shall forthwith be communicated to the Parties by the depositary. The amendment shall enter into force for all Parties on a date to be specified in the decision.
6. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

Article 23Right to vote

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2.
2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.

Article 24Signature

This Convention shall be open for signature at Stockholm by all States and regional economic integration organizations on 23 May 2001, and at the United Nations Headquarters in New York from 24 May 2001 to 22 May 2002.

Article 25Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the depositary.
2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.
3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification in the extent of its competence.
4. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any Party may declare that, with respect to it, any amendment to Annex A, B or C shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

Article 26Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

Article 27Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 28

Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon the expiry of one year from the date of receipt by the depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

Article 29

Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Convention.

Article 30

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Stockholm on this twenty-second day of May, two thousand and one.

Annex A

ELIMINATION

Part I

| Chemical | Activity | Specific exemption |
|---------------------------------------|------------|--|
| Aldrin* CAS No: 309-00-2 | Production | None |
| | Use | Local ectoparasiticide Insecticide |
| Chlordane* CAS No: 57-74-9 | Production | As allowed for the Parties listed in the Register |
| | Use | Local ectoparasiticide Insecticide Termiticide Termiticide in buildings and dams Termiticide in roads Additive in plywood adhesives |
| Dieldrin* CAS No: 60-57-1 | Production | None |
| | Use | In agricultural operations |
| Endrin* CAS No: 72-20-8 | Production | None |
| | Use | None |
| Heptachlor* CAS No: 76-44-8 | Production | None |
| | Use | Termiticide Termiticide in structures of houses Termiticide (subterranean) Wood treatment In use in underground cable boxes |
| Hexachlorobenzene CAS No: 118-74-1 | Production | As allowed for the Parties listed in the Register |
| | Use | Intermediate Solvent in pesticide Closed system site limited intermediate |
| Mirex* CAS No: 2385-85-5 | Production | As allowed for the Parties listed in the Register |
| | Use | Termiticide |
| Toxaphene* CAS No: 8001-35-2 | Production | None |
| | Use | None |
| Polychlorinated Biphenyls (PCB)* | Production | None |
| | Use | Articles in use in accordance with the provisions of Part II of this Annex |

Notes:

- (i) Except as otherwise specified in this Convention, quantities of a chemical occurring as unintentional trace contaminants in products and articles shall not be considered to be listed in this Annex;
- (ii) This note shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical occurring as constituents of articles manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not be considered as listed in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use within that Party. The Secretariat shall make such notifications publicly available;
- (iii) This note, which does not apply to a chemical that has an asterisk following its name in the Chemical column in Part I of this Annex, shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Given that no significant quantities of the chemical are expected to reach humans and the environment during the production and use of a closed-system site-limited intermediate, a Party, upon notification to the Secretariat, may allow the production and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a closed-system site-limited intermediate that is chemically transformed in the manufacture of other chemicals that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. This notification shall include information on total production and use of such chemical or a reasonable estimate of such information and information regarding the nature of the closed-system site-limited process including the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination of the persistent organic pollutant-starting material in the final product. This procedure applies except as otherwise specified in this Annex. The Secretariat shall make such notifications available to the Conference of the Parties and to the public. Such production or use shall not be considered a production or use specific exemption. Such production and use shall cease after a ten-year period, unless the Party concerned submits a new notification to the Secretariat, in which case the period will be extended for an additional ten years unless the Conference of the Parties, after a review of the production and use decides otherwise. The notification procedure can be repeated;
- (iv) All the specific exemptions in this Annex may be exercised by Parties that have registered exemptions in respect of them in accordance with Article 4 with the exception of the use of polychlorinated biphenyls in articles in use in accordance with the provisions of Part II of this Annex, which may be exercised by all Parties.

Part IIPolychlorinated biphenyls

Each Party shall:

(a) With regard to the elimination of the use of polychlorinated biphenyls in equipment (e.g. transformers, capacitors or other receptacles containing liquid stocks) by 2025, subject to review by the Conference of the Parties, take action in accordance with the following priorities:

- (i) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 10 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres;
- (ii) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 0.05 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres;
- (iii) Endeavour to identify and remove from use equipment containing greater than 0.005 percent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 0.05 litres;

(b) Consistent with the priorities in subparagraph (a), promote the following measures to reduce exposures and risk to control the use of polychlorinated biphenyls:

- (i) Use only in intact and non-leaking equipment and only in areas where the risk from environmental release can be minimised and quickly remedied;
- (ii) Not use in equipment in areas associated with the production or processing of food or feed;
- (iii) When used in populated areas, including schools and hospitals, all reasonable measures to protect from electrical failure which could result in a fire, and regular inspection of equipment for leaks;

(c) Notwithstanding paragraph 2 of Article 3, ensure that equipment containing polychlorinated biphenyls, as described in subparagraph (a), shall not be exported or imported except for the purpose of environmentally sound waste management;

(d) Except for maintenance and servicing operations, not allow recovery for the purpose of reuse in other equipment of liquids with polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent;

(e) Make determined efforts designed to lead to environmentally sound waste management of liquids containing polychlorinated biphenyls and equipment contaminated with polychlorinated biphenyls having a polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent, in accordance with paragraph 1 of Article 6, as soon as possible but no later than 2028, subject to review by the Conference of the Parties;

(f) In lieu of note (ii) in Part I of this Annex, endeavour to identify other articles containing more than 0.005 per cent polychlorinated biphenyls (e.g. cable-sheaths, cured caulk and painted objects) and manage them in accordance with paragraph 1 of Article 6;

(g) Provide a report every five years on progress in eliminating polychlorinated biphenyls and submit it to the Conference of the Parties pursuant to Article 15;

(h) The reports described in subparagraph (g) shall, as appropriate, be considered by the Conference of the Parties in its reviews relating to polychlorinated biphenyls. The Conference of the Parties shall review progress towards elimination of polychlorinated biphenyls at five year intervals or other period, as appropriate, taking into account such reports.

Annex B

RESTRICTION

Part I

| Chemical | Activity | Acceptable purpose or specific exemption |
|---|------------|--|
| DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane) CAS No: 50-29-3 | Production | <u>Acceptable purpose:</u> Disease vector control use in accordance with Part II of this Annex <u>Specific exemption:</u> Intermediate in production of dicofol Intermediate |
| | Use | <u>Acceptable purpose:</u> Disease vector control in accordance with Part II of this Annex <u>Specific exemption:</u> Production of dicofol Intermediate |

Notes:

- (i) Except as otherwise specified in this Convention, quantities of a chemical occurring as unintentional trace contaminants in products and articles shall not be considered to be listed in this Annex;
- (ii) This note shall not be considered as a production and use acceptable purpose or specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical occurring as constituents of articles manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not be considered as listed in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use within that Party. The Secretariat shall make such notifications publicly available;
- (iii) This note shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Given that no significant quantities of the chemical are expected to reach humans and the environment during the production and use of a closed-system site-limited intermediate, a Party, upon notification to the Secretariat, may allow the production and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a closed-system site-limited intermediate that is chemically transformed in the manufacture of other chemicals that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. This notification shall include information on total production and use of such chemical or a reasonable estimate of such information and information regarding the nature of the closed-system site-limited process including the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination of the persistent organic pollutant-starting material in the final product. This procedure applies except as otherwise specified in this Annex. The Secretariat shall make such notifications available to the Conference of the Parties and to the public. Such production or use shall not be considered a production or use specific exemption. Such production and use shall cease after a ten-year period, unless the Party concerned submits a new notification to the Secretariat, in which case the period will be extended for an additional ten years unless the Conference of the Parties, after a review of the production and use decides otherwise. The notification procedure can be repeated;
- (iv) All the specific exemptions in this Annex may be exercised by Parties that have registered in respect of them in accordance with Article 4.

Part IIDDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane)

1. The production and use of DDT shall be eliminated except for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use it. A DDT Register is hereby established and shall be available to the public. The Secretariat shall maintain the DDT Register.
2. Each Party that produces and/or uses DDT shall restrict such production and/or use for disease vector control in accordance with the World Health Organization recommendations and guidelines on the use of DDT and when locally safe, effective and affordable alternatives are not available to the Party in question.
3. In the event that a Party not listed in the DDT Register determines that it requires DDT for disease vector control, it shall notify the Secretariat as soon as possible in order to have its name added forthwith to the DDT Register. It shall at the same time notify the World Health Organization.
4. Every three years, each Party that uses DDT shall provide to the Secretariat and the World Health Organization information on the amount used, the conditions of such use and its relevance to that Party's disease management strategy, in a format to be decided by the Conference of the Parties in consultation with the World Health Organization.
5. With the goal of reducing and ultimately eliminating the use of DDT, the Conference of the Parties shall encourage:
 - (a) Each Party using DDT to develop and implement an action plan as part of the implementation plan specified in Article 7. That action plan shall include:
 - (i) Development of regulatory and other mechanisms to ensure that DDT use is restricted to disease vector control;
 - (ii) Implementation of suitable alternative products, methods and strategies, including resistance management strategies to ensure the continuing effectiveness of these alternatives;
 - (iii) Measures to strengthen health care and to reduce the incidence of the disease.
 - (b) The Parties, within their capabilities, to promote research and development of safe alternative chemical and non-chemical products, methods and strategies for Parties using DDT, relevant to the conditions of those countries and with the goal of decreasing the human and economic burden of disease. Factors to be promoted when considering alternatives or combinations of alternatives shall include the human health risks and environmental implications of such alternatives. Viable alternatives to DDT shall pose less risk to human health and the environment, be suitable for disease control based on conditions in the Parties in question and be supported with monitoring data.
6. Commencing at its first meeting, and at least every three years thereafter, the Conference of the Parties shall, in consultation with the World Health Organization, evaluate the continued need for DDT for disease vector control on the basis of available scientific, technical, environmental and economic information, including:
 - (a) The production and use of DDT and the conditions set out in paragraph 2;
 - (b) The availability, suitability and implementation of the alternatives to DDT; and

(c) Progress in strengthening the capacity of countries to transfer safely to reliance on such alternatives.

7. A Party may, at any time, withdraw its name from the DDT Registry upon written notification to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.

Annex C

UNINTENTIONAL PRODUCTION

Part I: Persistent organic pollutants subject to the requirements of Article 5

This Annex applies to the following persistent organic pollutants when formed and released unintentionally from anthropogenic sources:

| Chemical |
|--|
| Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF) Hexachlorobenzene (HCB) (CAS No: 118-74-1) Polychlorinated biphenyls (PCB) |

Part II: Source categories

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans, hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls are unintentionally formed and released from thermal processes involving organic matter and chlorine as a result of incomplete combustion or chemical reactions. The following industrial source categories have the potential for comparatively high formation and release of these chemicals to the environment:

- (a) Waste incinerators, including co-incinerators of municipal, hazardous or medical waste or of sewage sludge;
- (b) Cement kilns firing hazardous waste;
- (c) Production of pulp using elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine for bleaching;
- (d) The following thermal processes in the metallurgical industry:
 - (i) Secondary copper production;
 - (ii) Sinter plants in the iron and steel industry;
 - (iii) Secondary aluminium production;
 - (iv) Secondary zinc production.

Part III: Source categories

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans, hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls may also be unintentionally formed and released from the following source categories, including:

- (a) Open burning of waste, including burning of landfill sites;
- (b) Thermal processes in the metallurgical industry not mentioned in Part II;
- (c) Residential combustion sources;
- (d) Fossil fuel-fired utility and industrial boilers;
- (e) Firing installations for wood and other biomass fuels;

- (f) Specific chemical production processes releasing unintentionally formed persistent organic pollutants, especially production of chlorophenols and chloranil;
- (g) Crematoria;
- (h) Motor vehicles, particularly those burning leaded gasoline;
- (i) Destruction of animal carcasses;
- (j) Textile and leather dyeing (with chloranil) and finishing (with alkaline extraction);
- (k) Shredder plants for the treatment of end of life vehicles;
- (l) Smouldering of copper cables;
- (m) Waste oil refineries.

Part IV: Definitions

1. For the purposes of this Annex:

(a) "Polychlorinated biphenyls" means aromatic compounds formed in such a manner that the hydrogen atoms on the biphenyl molecule (two benzene rings bonded together by a single carbon-carbon bond) may be replaced by up to ten chlorine atoms; and

(b) "Polychlorinated dibenzo-p-dioxins" and "polychlorinated dibenzofurans" are tricyclic, aromatic compounds formed by two benzene rings connected by two oxygen atoms in polychlorinated dibenzo-p-dioxins and by one oxygen atom and one carbon-carbon bond in polychlorinated dibenzofurans and the hydrogen atoms of which may be replaced by up to eight chlorine atoms.

2. In this Annex, the toxicity of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans is expressed using the concept of toxic equivalency which measures the relative dioxin-like toxic activity of different congeners of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls in comparison to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. The toxic equivalent factor values to be used for the purposes of this Convention shall be consistent with accepted international standards, commencing with the World Health Organization 1998 mammalian toxic equivalent factor values for polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls. Concentrations are expressed in toxic equivalents.

Part V: General guidance on best available techniques and best environmental practices

This Part provides general guidance to Parties on preventing or reducing releases of the chemicals listed in Part I.

A. General prevention measures relating to both best available techniques and best environmental practices

Priority should be given to the consideration of approaches to prevent the formation and release of the chemicals listed in Part I. Useful measures could include:

- (a) The use of low-waste technology;
- (b) The use of less hazardous substances;
- (c) The promotion of the recovery and recycling of waste and of substances generated and used in a process;

- (d) Replacement of feed materials which are persistent organic pollutants or where there is a direct link between the materials and releases of persistent organic pollutants from the source;
- (e) Good housekeeping and preventive maintenance programmes;
- (f) Improvements in waste management with the aim of the cessation of open and other uncontrolled burning of wastes, including the burning of landfill sites. When considering proposals to construct new waste disposal facilities, consideration should be given to alternatives such as activities to minimize the generation of municipal and medical waste, including resource recovery, reuse, recycling, waste separation and promoting products that generate less waste. Under this approach, public health concerns should be carefully considered;
- (g) Minimization of these chemicals as contaminants in products;
- (h) Avoiding elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine for bleaching.

B. Best available techniques

The concept of best available techniques is not aimed at the prescription of any specific technique or technology, but at taking into account the technical characteristics of the installation concerned, its geographical location and the local environmental conditions. Appropriate control techniques to reduce releases of the chemicals listed in Part I are in general the same. In determining best available techniques, special consideration should be given, generally or in specific cases, to the following factors, bearing in mind the likely costs and benefits of a measure and consideration of precaution and prevention:

- (a) General considerations:
 - (i) The nature, effects and mass of the releases concerned: techniques may vary depending on source size;
 - (ii) The commissioning dates for new or existing installations;
 - (iii) The time needed to introduce the best available technique;
 - (iv) The consumption and nature of raw materials used in the process and its energy efficiency;
 - (v) The need to prevent or reduce to a minimum the overall impact of the releases to the environment and the risks to it;
 - (vi) The need to prevent accidents and to minimize their consequences for the environment;
 - (vii) The need to ensure occupational health and safety at workplaces;
 - (viii) Comparable processes, facilities or methods of operation which have been tried with success on an industrial scale;
 - (ix) Technological advances and changes in scientific knowledge and understanding.
- (b) General release reduction measures: When considering proposals to construct new facilities or significantly modify existing facilities using processes that release chemicals listed in this Annex, priority consideration should be given to alternative processes, techniques or practices that have similar usefulness but which avoid the formation and release of such chemicals. In cases where such facilities will be constructed or significantly modified, in addition to the prevention measures outlined in section A of Part V the following reduction measures could also be considered in determining best available techniques:

- (i) Use of improved methods for flue-gas cleaning such as thermal or catalytic oxidation, dust precipitation, or adsorption;
- (ii) Treatment of residuals, wastewater, wastes and sewage sludge by, for example, thermal treatment or rendering them inert or chemical processes that detoxify them;
- (iii) Process changes that lead to the reduction or elimination of releases, such as moving to closed systems;
- (iv) Modification of process designs to improve combustion and prevent formation of the chemicals listed in this Annex, through the control of parameters such as incineration temperature or residence time.

C. Best environmental practices

The Conference of the Parties may develop guidance with regard to best environmental practices.

Annex D

INFORMATION REQUIREMENTS AND SCREENING CRITERIA

1. A Party submitting a proposal to list a chemical in Annexes A, B and/or C shall identify the chemical in the manner described in subparagraph (a) and provide the information on the chemical, and its transformation products where relevant, relating to the screening criteria set out in subparagraphs (b) to (e):

(a) Chemical identity:

- (i) Names, including trade name or names, commercial name or names and synonyms, Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) name; and
- (ii) Structure, including specification of isomers, where applicable, and the structure of the chemical class;

(b) Persistence:

- (i) Evidence that the half-life of the chemical in water is greater than two months, or that its half-life in soil is greater than six months, or that its half-life in sediment is greater than six months; or
- (ii) Evidence that the chemical is otherwise sufficiently persistent to justify its consideration within the scope of this Convention;

(c) Bio-accumulation:

- (i) Evidence that the bio-concentration factor or bio-accumulation factor in aquatic species for the chemical is greater than 5,000 or, in the absence of such data, that the log Kow is greater than 5;
- (ii) Evidence that a chemical presents other reasons for concern, such as high bio-accumulation in other species, high toxicity or ecotoxicity; or
- (iii) Monitoring data in biota indicating that the bio-accumulation potential of the chemical is sufficient to justify its consideration within the scope of this Convention;

(d) Potential for long-range environmental transport:

- (i) Measured levels of the chemical in locations distant from the sources of its release that are of potential concern;
- (ii) Monitoring data showing that long-range environmental transport of the chemical, with the potential for transfer to a receiving environment, may have occurred via air, water or migratory species; or
- (iii) Environmental fate properties and/or model results that demonstrate that the chemical has a potential for long-range environmental transport through air, water or migratory species, with the potential for transfer to a receiving environment in locations distant from the sources of its release. For a chemical that migrates significantly through the air, its half-life in air should be greater than two days; and

(e) Adverse effects:

- (i) Evidence of adverse effects to human health or to the environment that justifies consideration of the chemical within the scope of this Convention; or
- (ii) Toxicity or ecotoxicity data that indicate the potential for damage to human health or to the environment.

2. The proposing Party shall provide a statement of the reasons for concern including, where possible, a comparison of toxicity or ecotoxicity data with detected or predicted levels of a chemical resulting or anticipated from its long-range environmental transport, and a short statement indicating the need for global control.

3. The proposing Party shall, to the extent possible and taking into account its capabilities, provide additional information to support the review of the proposal referred to in paragraph 6 of Article 8. In developing such a proposal, a Party may draw on technical expertise from any source.

Annex E

INFORMATION REQUIREMENTS FOR THE RISK PROFILE

The purpose of the review is to evaluate whether the chemical is likely, as a result of its long-range environmental transport, to lead to significant adverse human health and/or environmental effects, such that global action is warranted. For this purpose, a risk profile shall be developed that further elaborates on, and evaluates, the information referred to in Annex D and includes, as far as possible, the following types of information:

- (a) Sources, including as appropriate:
 - (i) Production data, including quantity and location;
 - (ii) Uses; and
 - (iii) Releases, such as discharges, losses and emissions;
- (b) Hazard assessment for the endpoint or endpoints of concern, including a consideration of toxicological interactions involving multiple chemicals;
- (c) Environmental fate, including data and information on the chemical and physical properties of a chemical as well as its persistence and how they are linked to its environmental transport, transfer within and between environmental compartments, degradation and transformation to other chemicals. A determination of the bio-concentration factor or bio-accumulation factor, based on measured values, shall be available, except when monitoring data are judged to meet this need;
- (d) Monitoring data;
- (e) Exposure in local areas and, in particular, as a result of long-range environmental transport, and including information regarding bio-availability;
- (f) National and international risk evaluations, assessments or profiles and labelling information and hazard classifications, as available; and
- (g) Status of the chemical under international conventions.

Annex F

INFORMATION ON SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS

An evaluation should be undertaken regarding possible control measures for chemicals under consideration for inclusion in this Convention, encompassing the full range of options, including management and elimination. For this purpose, relevant information should be provided relating to socio-economic considerations associated with possible control measures to enable a decision to be taken by the Conference of the Parties. Such information should reflect due regard for the differing capabilities and conditions among the Parties and should include consideration of the following indicative list of items:

- (a) Efficacy and efficiency of possible control measures in meeting risk reduction goals:
 - (i) Technical feasibility; and
 - (ii) Costs, including environmental and health costs;
- (b) Alternatives (products and processes):
 - (i) Technical feasibility;
 - (ii) Costs, including environmental and health costs;
 - (iii) Efficacy;
 - (iv) Risk;
 - (v) Availability; and
 - (vi) Accessibility;
- (c) Positive and/or negative impacts on society of implementing possible control measures:
 - (i) Health, including public, environmental and occupational health;
 - (ii) Agriculture, including aquaculture and forestry;
 - (iii) Biota (biodiversity);
 - (iv) Economic aspects;
 - (v) Movement towards sustainable development; and
 - (vi) Social costs;
- (d) Waste and disposal implications (in particular, obsolete stocks of pesticides and clean-up of contaminated sites):
 - (i) Technical feasibility; and
 - (ii) Cost;
- (e) Access to information and public education;
- (f) Status of control and monitoring capacity; and
- (g) Any national or regional control actions taken, including information on alternatives, and other relevant risk management information.

Testo originale

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Le Parti alla presente Convenzione,

Riconoscendo che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono al degrado, sono soggetti a bioaccumulazione e sono trasportati attraverso l'aria, l'acqua e le specie migratorie al di là delle frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, dove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici;

Consapevoli dei rischi sanitari, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, in particolare dell'impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future;

Riconoscendo che gli ecosistemi artici e le comunità indigene sono particolarmente minacciati dalla bio-crescita degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione dei loro alimenti tradizionali è un problema di salute pubblica;

Consapevoli della necessità di un'azione mondiale contro gli inquinanti organici persistenti;

Memori della decisione 19/13 C del 7 febbraio 1997 del Consiglio d'amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di promuovere un'azione internazionale volta a proteggere la salute umana e l'ambiente attraverso misure atte a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti;

Rammentando le disposizioni delle convenzioni internazionali sull'ambiente pertinenti, segnatamente la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale e la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11;

Rammentando altresì le disposizioni pertinenti della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dell'Agenda 21;

Riconoscendo che il principio precauzionale anima tutte le Parti ed è ancorato nella presente Convenzione;

Riconoscendo che la presente Convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente si sostengono reciprocamente;

Riaffermando che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o regioni al di fuori della loro giurisdizione nazionale;

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Tenendo conto della situazione e delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, e dei Paesi ad economia in transizione, segnatamente della necessità di potenziare le capacità nazionali in materia di gestione dei prodotti chimici, in particolare mediante il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le Parti;

Tenendo pienamente conto del Programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato alle Barbados il 6 maggio 1994;

Prendendo atto delle capacità rispettive dei Paesi sviluppati e dei Paesi in via di sviluppo come pure delle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati, come sancito nel Principio 7 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo;

Riconoscendo l'importante contributo che possono fornire il settore privato e le organizzazioni non governative ai fini della riduzione e/o dell'eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti;

Sottolineando l'importanza di fare in modo che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti assumano la responsabilità di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico in merito alla pericolosità di tali sostanze;

Consapevoli della necessità di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita;

Riaffermando il Principio 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, in base al quale le autorità nazionali devono impegnarsi al fine di promuovere l'internalizzazione dei costi ambientali e l'uso di strumenti economici in applicazione del principio «chi inquina paga», tenendo debitamente conto dell'interesse pubblico e senza provocare distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali;

Incoraggiando le Parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi;

Riconoscendo l'importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell'ambiente;

Decise a proteggere la salute umana e l'ambiente contro gli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

Tenendo presente l'approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, la presente Convenzione ha l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro gli inquinanti organici persistenti.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a) per «Parte» si intende qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che abbia accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la medesima sia in vigore;
- b) per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenza nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o ad aderirvi;
- c) per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti che sono presenti alla votazione e che esprimono un voto favorevole o contrario.

Art. 3 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione e uso intenzionale

¹ Ciascuna Parte:

- a) vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per porre fine:
 - i) alla produzione e all'uso delle sostanze chimiche elencate nell'allegato A, in conformità con le disposizioni di detto allegato,
 - ii) all'importazione e all'esportazione delle sostanze chimiche elencate nell'allegato A, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2;
- b) limita la produzione e l'uso delle sostanze chimiche elencate nell'allegato B conformemente alle disposizioni di detto allegato.

² Ciascuna Parte adotta misure affinché:

- a) le sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B siano importate unicamente:
 - i) ai fini di uno smaltimento rispettoso dell'ambiente, come stabilito nell'articolo 6 paragrafo 1 (d), oppure
 - ii) per un uso o scopo consentito a detta Parte ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;
- b) le sostanze chimiche elencate nell'allegato A per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l'uso oppure le sostanze chimiche elencate nell'allegato B per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l'uso oppure uno scopo accettabile, in considerazione delle eventuali disposizioni pertinenti contenute negli strumenti internazionali esistenti sull'accordo preliminare dato in cognizione di causa, siano esportate unicamente:
 - i) ai fini di uno smaltimento rispettoso dell'ambiente, come stabilito nell'articolo 6 paragrafo 1 (d),

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- ii) verso una Parte autorizzata a usare dette sostanze chimiche ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B, oppure
- iii) verso uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione, ma abbia fornito una certificazione annuale alla Parte esportatrice. Detta certificazione deve specificare l'uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione alla sostanza chimica in questione, lo Stato importatore si impegna a:
 - a) proteggere la salute umana e l'ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni,
 - b) rispettare le disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 1,
 - c) rispettare, se del caso, le disposizioni dell'allegato B parte II paragrafo 2.

La certificazione include anche qualsiasi documento giustificativo adeguato, come atti legislativi, strumenti di regolamentazione oppure direttive amministrative o politiche. La Parte esportatrice trasmette la certificazione al Segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento;

- c) le sostanze chimiche elencate nell'allegato A, per le quali nessuna Parte beneficia più di una deroga specifica riguardante la produzione o l'uso³, non siano esportate, salvo ai fini di uno smaltimento rispettoso dell'ambiente come stabilito nell'articolo 6 paragrafo 1 (d);
- d) ai fini del presente paragrafo, l'espressione «Stato che non è Parte alla presente Convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalla Convenzione in relazione a tale sostanza.

³ Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure di regolamentazione volte a prevenire la produzione e l'uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, in base ai criteri enunciati nell'allegato D paragrafo 1, presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

⁴ Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell'ambito di questi sistemi, se del caso, i criteri enunciati nell'allegato D paragrafo 1 quando procede a una valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso.

⁵ Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per la ricerca in laboratorio o come campioni di riferimento.

⁶ Qualsiasi Parte che beneficia di una deroga specifica conformemente all'allegato A oppure di una deroga specifica o uno scopo accettabile conformemente all'allegato B adotta misure adeguate affinché qualsiasi produzione o uso in virtù di tale deroga o scopo avvenga in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l'esposizione umana e l'emissione nell'ambiente. Per gli usi oggetto di deroghe o gli scopi accettabili che, in condizioni di impiego normale, comportano un'emissione intenzionale

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

nell'ambiente, tale emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenuto conto delle norme e delle direttive applicabili.

Art. 4 Registro delle deroghe specifiche

¹ Con la presente è istituito un registro allo scopo di identificare le Parti che beneficiano di deroghe specifiche previste all'allegato A o all'allegato B. Il registro non indica le Parti che applicano le disposizioni dell'allegato A o dell'allegato B valide per tutte le Parti. Il registro è tenuto dal Segretariato ed è accessibile al pubblico.

² Il registro comprende:

- a) un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste all'allegato A e all'allegato B;
- b) un elenco delle Parti che beneficiano di una deroga specifica prevista all'allegato A o all'allegato B;
- c) un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica iscritta.

³ Diventando Parte, ogni Stato può, mediante una notifica scritta al Segretariato, far iscrivere nel registro uno o più tipi di deroghe specifiche previste all'allegato A o all'allegato B.

⁴ A meno che una Parte non iscriva nel registro una data anteriore o che sia stata concessa una proroga conformemente al paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte scadono cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione in relazione a una particolare sostanza chimica.

⁵ Alla sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce la procedura di esame delle deroghe iscritte nel registro.

⁶ Prima dell'esame di una deroga iscritta nel registro, la Parte interessata presenta al Segretariato un rapporto in cui giustifica il bisogno di mantenere l'iscrizione di tale deroga. Il rapporto è distribuito dal Segretariato a tutte le Parti. L'esame di una deroga iscritta è condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito all'esame, la Conferenza delle Parti può indirizzare alla Parte interessata le raccomandazioni che ritiene adeguate.

⁷ La Conferenza delle Parti può, su richiesta della Parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una determinata deroga per un periodo che può andare fino a cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle Parti tiene debitamente conto della situazione speciale delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione.

⁸ In qualsiasi momento, una Parte può, mediante notifica scritta al Segretariato, ritirare dal registro l'iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.

⁹ Quando non vi sono più Parti iscritte per un particolare tipo di deroga specifica, per tale tipo di deroga non è più possibile nessuna iscrizione.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Art. 5 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione non intenzionale

Ciascuna Parte adotta almeno le seguenti misure per ridurre il volume totale delle emissioni di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell'allegato C, allo scopo di ridurlo sempre più e, se possibile, di azzerarlo:

- a) elaborazione di un piano d'azione o, se del caso, di un piano d'azione regionale o subregionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti e successiva attuazione nell'ambito del piano d'attuazione previsto all'articolo 7, allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni di sostanze chimiche elencate nell'allegato C e di facilitare l'attuazione delle lettere (b)-(e). Il piano d'azione comprende i seguenti elementi:
 - i) una valutazione delle emissioni attuali e prevedibili, compresa l'elaborazione e la tenuta di inventari delle fonti e di stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti nell'allegato C,
 - ii) una valutazione dell'efficacia delle leggi e delle politiche applicate dalla Parte per gestire tali emissioni,
 - iii) strategie per adempiere agli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui in (i) e (ii),
 - iv) misure volte a promuovere l'educazione, la formazione e la consapevolezza in relazione a dette strategie,
 - v) un esame, ogni cinque anni, di dette strategie e della loro efficacia in relazione all'adempimento degli obblighi del presente paragrafo; i risultati di detti esami figureranno nei rapporti presentati in virtù dell'articolo 15,
 - vi) un calendario d'attuazione del piano d'azione, comprese le strategie e le misure in esso definite;
- b) promozione dell'applicazione di misure disponibili, possibili e pratiche, atte a raggiungere rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o eliminazione delle fonti;
- c) promozione dello sviluppo e, qualora la Parte lo ritenga opportuno, imposizione dell'uso di materiali, prodotti e processi modificati o alternativi, allo scopo di prevenire la formazione e l'emissione delle sostanze chimiche elencate nell'allegato C, tenendo conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni che figurano nell'allegato C e delle direttive che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
- d) promozione e, conformemente al calendario d'attuazione del proprio piano d'azione, imposizione dell'uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di fonti identificate dalla Parte come tali da giustificare un'azione nell'ambito del proprio piano d'azione, a cominciare dalle categorie di fonti elencate nell'allegato C parte II. In ogni modo, l'obbligo di far uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie elencate nella parte II di detto allegato va

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione per detta Parte. Per le categorie elencate, le Parti promuovono l'uso delle migliori prassi ambientali. Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni che figurano in detto allegato e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;

e) promozione, in conformità con il proprio piano d'azione, dell'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori prassi ambientali:

- i) per le fonti esistenti, appartenenti alle categorie di fonti elencate nell'allegato C parte II e appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nella parte III di detto allegato,
- ii) per le nuove fonti, appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nell'allegato C parte III che una Parte non ha identificato ai sensi della lettera (d).

Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni enunciate nell'allegato C e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;

f) ai fini del presente paragrafo e dell'allegato C:

- i) per «migliori tecniche disponibili» si intende lo stadio di sviluppo più efficace e avanzato delle attività e delle loro modalità di esercizio atte a comprovare l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di principio, la base dei valori limite di emissione intesi a prevenire e, qualora ciò risulti impossibile, ridurre in modo generale le emissioni delle sostanze chimiche elencate nell'allegato C parte I e il loro impatto sull'ambiente nel complesso. In particolare:
- ii) per «tecniche» si intende sia la tecnologia utilizzata, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto,
- iii) per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili all'operatore ed elaborate su una scala che ne consenta l'applicazione nel settore industriale pertinente a condizioni economicamente e tecnicamente convenienti, in considerazione dei costi e dei vantaggi,
- iv) per «migliori» si intende più efficaci per ottenere un elevato livello generale di protezione dell'ambiente nel suo complesso,
- v) per «migliori prassi ambientali» si intende l'applicazione della combinazione più adatta di misure di controllo e strategie di protezione dell'ambiente;
- vi) per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale è iniziata almeno un anno dopo la data di:

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- a) entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata, oppure
- b) entrata in vigore, per la Parte interessata, di un emendamento dell'allegato C, nel caso in cui una fonte sottostà alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtù di tale emendamento;
- g) valori limite di emissione o norme di prestazione possono essere utilizzati da una Parte per adempiere ai propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo.

Art. 6 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a scorte e rifiuti

¹ Al fine di garantire che le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B o contenenti dette sostanze, nonché i rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti, contenenti sostanze chimiche elencate nell'allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente, ciascuna Parte:

- a) elabora opportune strategie per identificare:
 - i) le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B o contenenti dette sostanze,
 - ii) i prodotti e gli articoli in uso nonché i rifiuti contenenti sostanze chimiche elencate nell'allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze;
- b) identifica, nella misura del possibile, le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B o contenenti dette sostanze sulla base delle strategie previste alla lettera (a);
- c) gestisce le scorte, ove necessario, in modo sicuro, efficace e rispettoso dell'ambiente. Le scorte di sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B che non possono più essere utilizzate conformemente a una deroga specifica prevista nell'allegato A oppure a una deroga specifica o a uno scopo accettabile previsti nell'allegato B, salvo quelle che possono essere esportate conformemente all'articolo 3 paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite conformemente alla lettera (d);
- d) adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti:
 - i) siano maneggiati, raccolti, trasportati e immagazzinati in modo rispettoso dell'ambiente,
 - ii) siano smaltiti in modo tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente e non presentino più le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti oppure siano smaltiti in altro modo, purché rispettoso dell'ambiente, quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano l'opzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti è basso, in considerazione delle regole, norme e direttive internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del para-

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

grafo 2, e dei pertinenti regimi regionali e mondiali relativi alla gestione dei rifiuti pericolosi,

- iii) non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, la riutilizzazione diretta o impieghi alternativi di inquinanti organici persistenti,
- iv) non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle regole, norme e direttive internazionali pertinenti,
- e) si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati da sostanze chimiche elencate nell'allegato A, B o C; il risanamento di questi siti, qualora intrapreso, dovrà avvenire in modo rispettoso dell'ambiente.

² La Conferenza delle Parti coopera strettamente con gli organi pertinenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione, al fine di, in particolare:

- a) fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari per garantire l'assenza delle caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell'allegato D paragrafo 1;
- b) determinare quelli che considera i metodi atti a garantire uno smaltimento rispettoso dell'ambiente di cui sopra;
- c) adoperarsi per fissare, ove necessario, le concentrazioni delle sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C, al fine di definire il basso tenore di inquinanti organici persistenti di cui al paragrafo 1 (d) (ii).

Art. 7 Piani d'attuazione

¹ Ciascuna Parte:

- a) elabora e si impegna ad attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- b) trasmette il proprio piano d'attuazione alla Conferenza delle Parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti;
- c) esamina e aggiorna, se necessario, il proprio piano d'attuazione periodicamente, secondo le modalità determinate dalla Conferenza delle Parti.

² Le Parti collaborano, se del caso, direttamente o attraverso organizzazioni mondiali, regionali o subregionali e consultano gli organismi nazionali interessati, in particolare le associazioni femminili e le organizzazioni che si occupano della salute dei bambini, al fine di facilitare l'elaborazione, l'applicazione e l'aggiornamento dei propri piani d'attuazione.

³ Le Parti si impegnano a utilizzare e, ove necessario, a creare i mezzi per integrare i piani d'attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile, se del caso.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Art. 8 Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C

¹ Una Parte può presentare al Segretariato una proposta d'inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni enunciate nell'allegato D. Nell'elaborare una proposta, una Parte può essere assistita da altre Parti e/o dal Segretariato.

² Il Segretariato verifica se la proposta contiene le informazioni enunciate nell'allegato D. Se il Segretariato ritiene che la proposta contiene tali informazioni, la trasmette al Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.

³ Il Comitato esamina la proposta e applica i criteri di selezione enunciate nell'allegato D in modo flessibile e trasparente, tenendo conto di tutte le informazioni fornite in modo integrato ed equilibrato.

⁴ Se il Comitato decide che:

- a) la proposta soddisfa i criteri di selezione, tramite il Segretariato trasmette la proposta e la propria valutazione a tutte le Parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni enunciate nell'allegato E;
- b) la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa tutte le Parti e gli osservatori, tramite il Segretariato, trasmettendo la proposta e la propria valutazione a tutte le Parti; la proposta è respinta.

⁵ Qualsiasi Parte può presentare nuovamente al Comitato una proposta da questi respinta conformemente al paragrafo 4. La proposta ripresentata può evidenziare eventuali preoccupazioni manifestate dalla Parte in questione e i motivi che giustificano un nuovo esame da parte del Comitato. Se in seguito a questa procedura il Comitato respinge nuovamente la proposta, la Parte può impugnare la decisione del Comitato e la Conferenza delle Parti esamina la questione in occasione della sessione successiva. La Conferenza delle Parti può decidere, in base ai criteri di selezione dell'allegato D e in considerazione della valutazione del Comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una Parte o osservatore, di dare seguito alla proposta.

⁶ Nei casi in cui il Comitato ha deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezione o la Conferenza delle Parti ha deciso di dare seguito alla proposta, il Comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di qualsiasi ulteriore informazione pertinente ricevuta, e prepara un progetto di profilo di rischio conformemente all'allegato E. Tramite il Segretariato, trasmette tale progetto a tutte le Parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni tecniche e, tenendo conto di tali osservazioni, completa il profilo di rischio.

⁷ Se, sulla base del profilo di rischio elaborato conformemente all'allegato E, il Comitato decide che:

- a) la sostanza chimica, essendo trasportata a lunga distanza nell'ambiente, può provocare sensibili effetti nocivi per la salute umana e/o l'ambiente, che giustificano un'azione a livello mondiale, si dà seguito alla proposta. L'assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di dar seguito alla proposta. Tramite il Segretariato, il Comitato invita allora tutte le Parti e gli osservatori a fornire informazioni concernenti gli aspetti enunciate nell'allegato F. Successivamente, elabora una valutazione della gestione dei rischi, com-

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

prendente un'analisi delle possibili misure di controllo di tale sostanza chimica, conformemente a detto allegato;

- b) non bisogna dare seguito alla proposta, tramite il Segretariato trasmette il profilo di rischio a tutte le Parti e agli osservatori e respinge la proposta.

⁸ Per qualsiasi proposta respinta conformemente al paragrafo 7 (b), una Parte può chiedere alla Conferenza delle Parti di esaminare la possibilità di incaricare il Comitato di chiedere ulteriori informazioni alla Parte proponente e ad altre Parti durante un periodo non superiore a un anno. Al termine di tale periodo e sulla base delle informazioni ricevute, il Comitato riesamina la proposta conformemente al paragrafo 6 con un grado di priorità deciso dalla Conferenza delle Parti. Se, in seguito a questa procedura, il Comitato respinge nuovamente la proposta, la Parte può impugnare la decisione del Comitato e la Conferenza delle Parti esamina la questione in occasione della sessione successiva. La Conferenza delle Parti può decidere, in base al profilo di rischio stabilito conformemente all'allegato E nonché in considerazione della valutazione del Comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una Parte o osservatore, di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle Parti decide di dare seguito alla proposta, il Comitato elabora la valutazione della gestione dei rischi.

⁹ In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7 (a) o al paragrafo 8, il Comitato raccomanda alla Conferenza delle Parti se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La Conferenza delle Parti decide in modo precauzionale, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del Comitato, comprese eventuali incertezze scientifiche, se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specificando le misure di controllo corrispondenti.

Art. 9 Scambio di informazioni

¹ Ciascuna Parte facilita o intraprende lo scambio di informazioni concernenti:

- a) la riduzione o l'eliminazione della produzione, dell'uso e delle emissioni di inquinanti organici persistenti;
- b) le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese informazioni sui loro rischi e sui loro costi economici e sociali.

² Le Parti scambiano le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente o tramite il Segretariato.

³ Ciascuna Parte designa un punto focale nazionale per lo scambio di tali informazioni.

⁴ Il Segretariato funge da centro di raccolta e scambio delle informazioni sugli inquinanti organici persistenti, comprese quelle fornite dalle Parti, da organizzazioni intergovernative e non governative.

⁵ Ai fini della presente Convenzione, non sono considerate riservate le informazioni sulla salute e la sicurezza per l'uomo e l'ambiente. Le Parti che scambiano altre informazioni in virtù della presente Convenzione provvedono a tutelare le informazioni riservate, secondo quanto mutualmente convenuto.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Art. 10 Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

¹ Ciascuna Parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilità:

- a) la sensibilizzazione dei suoi responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti;
- b) la trasmissione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'articolo 9 paragrafo 5;
- c) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite, concernenti gli inquinanti organici persistenti come pure i loro effetti sulla salute e sull'ambiente e le alternative;
- d) la partecipazione del pubblico alle questioni concernenti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull'ambiente, nonché all'elaborazione di risposte adeguate, comprese le possibilità di fornire un contributo a livello nazionale all'attuazione della presente Convenzione;
- e) la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente;
- f) l'elaborazione e lo scambio di materiale di educazione e sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale;
- g) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale.

² Ciascuna Parte assicura, nella misura delle sue possibilità, che il pubblico abbia accesso alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e che le informazioni siano aggiornate.

³ Ciascuna Parte incoraggia, nella misura delle sue possibilità, l'industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, se del caso, a livello subregionale, regionale e mondiale.

⁴ Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le Parti possono utilizzare schede di dati di sicurezza, rapporti, ricorrere ai mass media e ad altri mezzi di comunicazione nonché istituire centri d'informazione a livello nazionale e regionale.

⁵ Ciascuna Parte prende benevolmente in considerazione la possibilità di elaborare meccanismi, quali registri sulle emissioni e sui trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime relative alle quantità annue delle sostanze chimiche elencate nell'allegato A, B o C emesse o smaltite.

Art. 11 Ricerca, sviluppo e monitoraggio

¹ Le Parti, nella misura delle loro possibilità, incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, opportune attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti e, se del caso, le loro alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, e segnatamente:

- a) le fonti e le emissioni nell'ambiente;

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- b) la presenza, i livelli e le tendenze negli esseri umani e nell'ambiente;
- c) il trasporto, il comportamento e la trasformazione nell'ambiente;
- d) gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
- e) l'impatto culturale e socioeconomico;
- f) la riduzione e/o l'eliminazione delle emissioni;
- g) metodologie armonizzate per gli inventari delle fonti di produzione e tecniche analitiche di misurazione delle emissioni.

² Nell'intraprendere le attività conformemente al paragrafo 1, le Parti, nella misura delle loro possibilità:

- a) sostengono e sviluppano ulteriormente, ove necessario, programmi, reti e organizzazioni internazionali, volti a definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e il monitoraggio, tenendo conto del bisogno di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;
- b) sostengono le attività nazionali e internazionali volte a rafforzare le capacità nazionali di ricerca scientifica e tecnica, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi ad economia in transizione, e a promuovere l'accesso ai dati e alle analisi e il loro scambio;
- c) tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e ad economia in transizione, in particolare in termini di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacità di partecipare alle attività di cui alle lettere (a) e (b);
- d) intraprendono attività di ricerca volte ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla salute riproduttiva;
- e) rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle loro attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio menzionate nel presente paragrafo;
- f) incoraggiano e/o intraprendono la cooperazione in materia di archiviazione e gestione delle informazioni prodotte dalle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio.

Art. 12 Assistenza tecnica

¹ Le Parti riconoscono che la fornitura di un'assistenza tecnica tempestiva e adeguata in risposta alle richieste delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione è essenziale per attuare con successo la presente Convenzione.

² Le Parti cooperano per fornire un'assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro particolari esigenze, a sviluppare e rafforzare le loro possibilità di adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione.

³ A tal proposito, l'assistenza tecnica che deve essere fornita dalle Parti che sono Paesi sviluppati, e da altre Parti nella misura delle loro possibilità, comprende, ove necessario e come stabilito di comune accordo, assistenza tecnica per il rafforza-

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

mento delle capacità ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Indicazioni supplementari in merito saranno conferite dalla Conferenza delle Parti.

⁴ Le Parti adottano, ove necessario, disposizioni al fine di fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia verso le Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell'attuazione della presente Convenzione. Tali disposizioni comprendono la creazione di centri regionali e subregionali per il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologia, al fine di aiutare le Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione. Indicazioni supplementari in merito saranno conferite dalla Conferenza delle Parti.

⁵ Ai fini del presente articolo le Parti tengono pienamente conto, nel prendere decisioni relative all'assistenza tecnica, delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Art. 13 Risorse e meccanismi finanziari

¹ Ogni Parte s'impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, sostegno finanziario e incentivi alle attività nazionali volte a realizzare l'obiettivo della presente Convenzione conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali.

² Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e supplementari per consentire alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione di coprire la totalità delle spese supplementari concordate derivanti dall'attuazione delle misure necessarie per adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, come convenuto tra una Parte beneficiaria e un ente partecipante al meccanismo descritto al paragrafo 6. Altre Parti possono anch'esse, su base volontaria e nella misura delle loro possibilità, fornire simili risorse finanziarie. Vanno inoltre incoraggiati i contributi da altre fonti. L'attuazione di questi impegni tiene conto del bisogno di un finanziamento adeguato, prevedibile e tempestivo e dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti.

³ Le Parti che sono Paesi sviluppati e altre Parti, nella misura delle loro possibilità e conformemente ai loro piani, priorità e programmi nazionali, possono altresì fornire alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, le quali possono avvalersene, risorse finanziarie per aiutarle ad attuare la presente Convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali.

⁴ La misura in cui le Parti che sono Paesi in via di sviluppo adempiranno effettivamente ai loro impegni ai sensi della presente Convenzione dipenderà dalla misura in cui le Parti che sono Paesi sviluppati adempiranno effettivamente ai loro impegni ai sensi della presente Convenzione in relazione alle risorse finanziarie, all'assistenza tecnica e al trasferimento di tecnologia. Si terrà pienamente conto del fatto che uno sviluppo economico e sociale sostenibile e l'eliminazione della povertà sono una priorità assoluta per le Parti che sono Paesi in via di sviluppo, tenendo debitamente in considerazione il bisogno di proteggere la salute umana e l'ambiente.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

⁵ Nell'ambito delle loro azioni in materia di finanziamento, le Parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

⁶ Con la presente è istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie adeguate e regolari a titolo di donazione o di prestito agevolato alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle ad attuare la Convenzione. Ai fini della presente Convenzione, il meccanismo è posto sotto l'autorità e, se del caso, la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsabile. La sua gestione è affidata a uno o più enti, compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto deciso dalla Conferenza delle Parti. Il meccanismo può includere anche altri enti che forniscono un'assistenza finanziaria e tecnica multilaterale, regionale e bilaterale. I contributi al meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti finanziari alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, come indicato al paragrafo 2 e conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

⁷ Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione e al paragrafo 6, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti adotta opportune linee guida per il meccanismo e stabilisce, assieme all'ente o agli enti partecipanti al meccanismo finanziario, le disposizioni per dare effetto a tali linee guida. Le linee guida riguarderanno in particolare:

- a) la determinazione delle priorità in materia di politiche, strategie e programmi come pure di direttive e criteri chiari e dettagliati concernenti le condizioni per l'accesso alle risorse finanziarie e il loro impiego, compresi il monitoraggio e la valutazione regolari di tale impiego;
- b) la presentazione alla Conferenza delle Parti, da parte dell'ente o degli enti, di rapporti regolari sull'adeguatezza e la regolarità del finanziamento delle attività legate all'attuazione della presente Convenzione;
- c) la promozione di metodi, meccanismi e regimi facenti ricorso a più fonti di finanziamento;
- d) le modalità per determinare in modo prevedibile e chiaro l'importo delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per l'attuazione della presente Convenzione, tenendo presente il fatto che l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti può richiedere un finanziamento duraturo, come pure le condizioni a cui detto importo è esaminato periodicamente;
- e) le modalità per la fornitura alle Parti interessate di assistenza in materia di valutazione dei bisogni e informazioni sulle fonti e i modelli di finanziamento disponibili, al fine di facilitare il coordinamento tra di loro.

⁸ La Conferenza delle Parti esamina, al più tardi in occasione della sua seconda riunione e in seguito a intervalli regolari, l'efficacia del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, la sua capacità di far fronte ai bisogni mutevoli delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e le linee guida di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l'efficienza degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle Parti adotta, ove necessario, opportune misure per migliorare l'efficacia

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

del meccanismo, segnatamente tramite raccomandazioni e linee guida sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e regolare al fine di rispondere alle esigenze delle Parti.

Art. 14 Disposizioni finanziarie provvisorie

A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti o finché la Conferenza delle Parti non decida la struttura istituzionale da designare conformemente all'articolo 13, il principale ente incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 13 è la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente, che funziona conformemente allo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l'ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe svolgere questa funzione attraverso misure di gestione che si riferiscano in modo specifico agli inquinanti organici persistenti, tenendo conto del fatto che potrebbero rivelarsi necessarie nuove disposizioni in materia.

Art. 15 Rapporti

¹ Ciascuna Parte riferisce alla Conferenza delle Parti in merito alle misure che ha preso per attuare le disposizioni della presente Convenzione e all'efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione.

² Ciascuna Parte fornisce al Segretariato:

- a) dati statistici sulle quantità totali di produzione, importazione ed esportazione di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell'allegato A e nell'allegato B o una stima realistica di tali dati;
- b) nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ognuna di queste sostanze e degli Stati verso cui ha esportato ognuna di queste sostanze.

³ Questi rapporti sono trasmessi a intervalli periodici e nella forma decisa dalla Conferenza delle Parti in occasione della sua prima riunione.

Art. 16 Valutazione dell'efficacia

¹ Per la prima volta quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle Parti, la Conferenza valuta l'efficacia della presente Convenzione.

² Per facilitare tale valutazione, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti avvia la determinazione delle modalità di raccolta di dati di monitoraggio paragonabili sulla presenza di sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C come pure sul loro trasporto nell'ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni:

- a) dovrebbero essere attuate dalle Parti a livello regionale al momento opportuno, conformemente alle loro possibilità tecniche e finanziarie, utilizzando, nella misura del possibile, i programmi e i meccanismi di monitoraggio esistenti e promuovendo l'armonizzazione dei metodi;

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- b) possono essere completate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e delle loro capacità di realizzare attività di monitoraggio;
- c) includono la presentazione alla Conferenza delle Parti di rapporti sui risultati delle attività di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza delle Parti.

³ La valutazione descritta al paragrafo 1 è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi:

- a) rapporti e altre informazioni di monitoraggio forniti conformemente al paragrafo 2;
- b) rapporti nazionali presentati conformemente all'articolo 15;
- c) informazioni sui casi di violazione fornite conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell'articolo 17.

Art. 17 Violazioni

La Conferenza delle Parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali al fine di determinare i casi di violazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché le sanzioni da adottare nei confronti delle Parti inadempienti.

Art. 18 Composizione delle controversie

¹ Le Parti dirimono ogni controversia sorta tra di loro riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta.

² Nel ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione o nell'aderirvi, o in ogni momento successivo, una Parte che non è un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare, in uno strumento scritto inoltrato al depositario, che, per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, essa riconosce in quanto obbligatori nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo uno dei seguenti due mezzi di composizione delle controversie, oppure entrambi:

- a) l'arbitrato, in conformità con le procedure che la Conferenza delle Parti adotterà non appena possibile in un allegato;
- b) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

³ Una Parte che è un'organizzazione regionale di integrazione economica può formulare una dichiarazione analoga per quanto concerne l'arbitrato, in conformità con le procedure di cui al paragrafo 2 (a).

⁴ Una dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca della stessa.

⁵ Lo scadere di una dichiarazione, la notifica di revoca o una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti in corso davanti a un tribunale arbi-

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

trale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le Parti alla controversia non stabiliscano diversamente di comune accordo.

⁶ Se le Parti a una controversia non hanno accettato la stessa procedura in applicazione del paragrafo 2 e se non hanno potuto risolvere la controversia allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, la controversia è sottoposta a una commissione di conciliazione, su richiesta di una qualsiasi delle Parti in causa. La commissione di conciliazione presenta un rapporto corredato di raccomandazioni. Ulteriori procedure concernenti la commissione di conciliazione figureranno in un allegato, che la Conferenza delle Parti adotterà al più tardi in occasione della sua seconda riunione.

Art. 19 Conferenza delle Parti

¹ Con la presente è istituita una Conferenza delle Parti.

² La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si terranno a intervalli regolari determinati dalla Conferenza stessa.

³ La Conferenza delle Parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

⁴ In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce e adotta all'unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e ai suoi eventuali organi sussidiari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l'attività del Segretariato.

⁵ La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l'attuazione della presente Convenzione. Essa svolge le funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a tal fine:

- a) istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, gli organi sussidiari che reputa necessari per l'attuazione della Convenzione;
- b) coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli organismi intergovernativi e non governativi competenti;
- c) esamina periodicamente tutte le informazioni comunicate alle Parti conformemente all'articolo 15, valutando anche l'efficacia dell'articolo 3 paragrafo 2 (b) (iii);
- d) esamina e adotta ogni altra misura che ritiene necessaria per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

⁶ In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti istituisce un organo sussidiario denominato Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, incaricato di svolgere le funzioni a esso conferite dalla presente Convenzione. In particolare:

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- a) i membri del Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti sono nominati dalla Conferenza delle Parti. Il Comitato è composto di esperti nella valutazione o gestione delle sostanze chimiche, designati dai governi delle Parti. La nomina dei membri del Comitato è basata su un'equa distribuzione geografica;
- b) la Conferenza delle Parti delibera sul mandato, sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato;
- c) il Comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni all'unanimità. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l'unanimità non possa essere raggiunta in seno al Comitato, la raccomandazione sarà adottata a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

⁷ In occasione della sua terza riunione, la Conferenza delle Parti valuta la necessità di mantenere la procedura prevista dall'articolo 3 paragrafo 2 (b), esaminandone anche l'efficacia.

⁸ L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nonché qualsiasi Stato che non è Parte alla presente Convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi organo o organismo, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle materie disciplinate dalla Convenzione, che abbia comunicato al Segretariato il proprio desiderio di essere rappresentato a una riunione della Conferenza delle Parti in veste di osservatore, può essere ammesso ad assistervi, a condizione che almeno un terzo delle Parti presenti non vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Art. 20 Segretariato

¹ Con la presente è istituito un Segretariato.

² Il Segretariato ha le seguenti funzioni:

- a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari e fornire loro i servizi richiesti;
- b) agevolare, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in particolare quelle in via di sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;
- c) assicurare il necessario coordinamento con i Segretariati di altri organismi internazionali competenti;
- d) preparare e mettere a disposizione delle Parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute in applicazione dell'articolo 15 e su altre informazioni disponibili;
- e) stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessarie all'efficace adempimento delle proprie funzioni;

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- f) svolgere le altre funzioni conferite al Segretariato dalla presente Convenzione nonché eventuali altre funzioni determinate dalla Conferenza delle Parti.

³ Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del Segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del Segretariato a una o più altre organizzazioni internazionali.

Art. 21 Emendamenti alla Convenzione

¹ Qualsiasi Parte può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

² Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati in occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il Segretariato comunica le proposte di emendamento anche ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al depositario.

³ Le Parti si adoperano per raggiungere un'intesa unanime sulle proposte di emendamento alla presente Convenzione. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l'unanimità non possa essere raggiunta, l'emendamento sarà adottato a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.

⁴ L'emendamento è comunicato dal depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

⁵ La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di un emendamento sono notificate per iscritto al depositario. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che l'hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito, l'emendamento entra in vigore per qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dell'emendamento.

Art. 22 Adozione e emendamento degli allegati

¹ Gli allegati della presente Convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende riferito anche agli allegati.

² I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

³ Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:

- a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura esposta all'articolo 21 paragrafi 1, 2 e 3;

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- b) se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo, lo notifica per iscritto al depositario entro un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l'adozione dell'allegato aggiuntivo. Il depositario informa immediatamente tutte le Parti in merito a ogni notifica ricevuta. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, nel qual caso l'allegato entra in vigore per la Parte interessata, fatta salva la lettera (c) in prosieguo;
- c) al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l'adozione di un nuovo allegato, quest'ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera (b).

⁴ La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, salvo il fatto che un emendamento all'allegato A, B o C non entra in vigore nei confronti di una Parte che abbia formulato una dichiarazione in merito agli emendamenti a questi allegati conformemente all'articolo 25 paragrafo 4, nel qual caso l'emendamento entra in vigore per questa Parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo a detto emendamento.

⁵ Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento agli allegati D, E o F si applica la procedura seguente:

- a) gli emendamenti sono proposti secondo la procedura esposta all'articolo 21, paragrafi 1 e 2;
- b) le Parti decidono all'unanimità in merito agli emendamenti agli allegati D, E o F;
- c) la decisione di emendare gli allegati D, E o F è immediatamente comunicata alle Parti dal depositario. L'emendamento entra in vigore per tutte le Parti a una data da specificare nella decisione stessa.

⁶ Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono legati a un emendamento alla presente Convenzione, il nuovo allegato o l'emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento alla Convenzione.

Art. 23 Diritto di voto

¹ Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna Parte alla presente Convenzione dispone di un voto.

² Un'organizzazione regionale di integrazione economica esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. L'organizzazione non esercita il diritto di voto se uno qualsiasi dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Art. 24 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di 'integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la Sede Centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.

Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

¹ La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di 'integrazione economica. Essa è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di 'integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui è chiusa alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

² Qualsiasi organizzazione regionale di 'integrazione economica che diventa Parte alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti alla Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In tal caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti in virtù della Convenzione.

³ Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le 'organizzazioni regionali di 'integrazione economica dichiarano la portata della propria competenza riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Esse informano altresì il depositario, il quale a sua volta informa le Parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

⁴ Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, qualsiasi Parte può dichiarare che qualsiasi emendamento all'allegato A, B o C entra in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di tale emendamento o adesione.

Art. 26 Entrata in vigore

¹ La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

² Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di 'integrazione economica che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, ovvero vi aderisce dopo che è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

³ Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non si considera complementare agli strumenti depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Art. 27 Riserve

Non si possono formulare riserve alla presente Convenzione.

Art. 28 Denuncia

¹ Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti, una Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.

² La denuncia di cui sopra ha effetto al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, oppure in data ulteriore precisata nella notifica stessa.

Art. 29 Depositario

Il depositario della presente Convenzione è il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 30 Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Stoccolma il ventidue maggio duemilauno.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Allegato A

Eliminazione**Parte I**

| Sostanza chimica | Attività | Deroga specifica |
|-------------------------------------|------------|--|
| Aldrina* N. CAS: 309-00-2 | Produzione | Nessuna |
| | Uso | Ectoparassitica locale Insetticida |
| Clordano* N. CAS: 57-74-9 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro |
| | Uso | Ectoparassitica locale Insetticida Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in edifici e dighe Insetticida contro le termiti su strade Additivo in adesivi per compensati |
| Dieldrina* N. CAS: 60-57-1 | Produzione | Nessuna |
| | Uso | In attività agricole |
| Endrina* N. CAS: 72-20-8 | Produzione | Nessuna |
| | Uso | Nessuna |
| Eptacloro* N. CAS: 76-44-8 | Produzione | Nessuna |
| | Uso | Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in strutture di case Insetticida contro le termiti (sotterraneo) Trattamento del legno In cassette di diramazione dei cavi interrati |
| Esaclorobenzene N. CAS: 118-74-1 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro |
| | Uso | Prodotto intermedio Solvente nei pesticidi Prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito |
| Mirex* N. CAS: 2385-85-5 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro |
| | Uso | Insetticida contro le termiti |
| Toxafene* N. CAS: 8001-35-2 | Produzione | Nessuna |
| | Uso | Nessuna |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

| Sostanza chimica | Attività | Deroga specifica |
|-------------------------------|------------|--|
| Bifenili policlorurati (PCB)* | Produzione | Nessuna |
| | Uso | Articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II del presente allegato |

Note:

- i) Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato.
- ii) La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l'uso ai fini dell'articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure già in uso prima dell'entrata in vigore o alla data di entrata in vigore dell'obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condizione che le Parti interessate abbiano notificato al Segretariato che quel particolare tipo di articolo resta in uso sul loro territorio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche.
- iii) La presente nota, che non si applica alle sostanze chimiche il cui nome è seguito da un asterisco nella colonna «sostanza chimica» della parte I del presente allegato, non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l'uso ai fini dell'articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell'ambito della produzione e dell'uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l'essere umano o l'ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l'uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell'allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Detta notifica deve includere informazioni sulla produzione totale e sull'uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di qualsiasi inquinante organico persistente utilizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione nel presente allegato. Il Segretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle Parti e del pubblico. Questa produzione o utilizzazione non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione e l'uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l'uso. La procedura di notifica può essere ripetuta.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- iv) Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all'articolo 4, fatta eccezione per la deroga concernente l'uso di bifenili policlorurati negli articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II del presente allegato, che può essere fatta valere da tutte le Parti.

Parte II**Bifenili policlorurati**

Ciascuna Parte:

- a) ai fini dell'eliminazione dell'uso di bifenili policlorurati nelle attrezzature tecniche (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquido) entro il 2025, prende delle misure conformemente alle seguenti priorità, fatto salvo l'esame da parte della Conferenza delle Parti:
- i) impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più del 10 per cento e di 5 litri di bifenili policlorurati,
 - ii) impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più dello 0,05 per cento e di 5 litri di bifenili policlorurati,
 - iii) impegnarsi a identificare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più dello 0,005 per cento e di 0,05 litri di bifenili policlorurati;
- b) conformemente alle priorità enunciate alla lettera (a), promuove le seguenti misure volte a ridurre l'esposizione e i rischi, al fine di controllare l'uso di bifenili policlorurati:
- i) uso unicamente in attrezzature intatte ed ermetiche e solo in aree in cui i rischi di emissione nell'ambiente possono essere ridotti al minimo e vi si può rimediare rapidamente,
 - ii) rinuncia all'uso in attrezzature situate in aree associate alla produzione o alla trasformazione di alimenti per l'essere umano o per gli animali,
 - iii) in caso di uso in aree popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adozione di tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti ai sistemi elettrici che potrebbero provocare un incendio e ispezione regolare delle attrezzature per individuare eventuali perdite;
- c) nonostante l'articolo 3 paragrafo 2, assicura che le attrezzature contenenti bifenili policlorurati descritte alla lettera a. non siano esportate o importate, salvo a fini di una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente;
- d) salvo per le operazioni di manutenzione e servizio, non autorizza il ricupero ai fini di una riutilizzazione in altre attrezzature di liquidi con un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento;
- e) si impegna in modo particolare per giungere a una gestione rispettosa dell'ambiente dei rifiuti liquidi contenenti bifenili policlorurati e delle attrezz-

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- zature contaminate con bifenili policlorurati che presentano un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento, conformemente all'articolo 6 paragrafo 1, quanto prima e comunque non oltre il 2028, fatto salvo l'esame da parte della Conferenza delle Parti;
- f) invece della nota (ii) nella parte I del presente allegato, si impegna a identificare altri articoli contenenti più dello 0,005 per cento di bifenili policlorurati (ad es. guaine di cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e a gestirli conformemente all'articolo 6 paragrafo 1;
 - g) elabora ogni cinque anni un rapporto sui progressi fatti nell'eliminazione dei bifenili policlorurati e lo presenta alla Conferenza delle Parti in applicazione dell'articolo 15;
 - h) i rapporti descritti alla lettera (g) sono considerati, se del caso, dalla Conferenza delle Parti nei suoi esami concernenti i bifenili policlorurati. La Conferenza delle Parti esamina i progressi fatti nell'eliminazione dei bifenili policlorurati a intervalli di cinque anni, o in base a un'altra periodicità opportuna, tenendo conto di questi rapporti.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Allegato B

Limitazione

Parte I

| Sostanza chimica | Attività | Scopo accettabile o deroga specifica |
|--|------------|---|
| DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) N. CAS: 50-29-3 | Produzione | Scopo accettabile: uso nella lotta contro i vettori di malattie conformemente alla parte II del presente allegato Deroga specifica: prodotto intermedio nella produzione di dicofol prodotto intermedio |
| | Uso | Scopo accettabile: lotta contro i vettori di malattie conformemente alla parte II del presente allegato Deroga specifica: produzione di dicofol prodotto intermedio |

Note:

- i) Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato.
- ii) La presente nota non va intesa come un fine accettabile o una deroga specifica riguardante la produzione e l'uso ai fini dell'articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure già in uso prima dell'entrata in vigore o alla data di entrata in vigore dell'obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condizione che una Parte abbia notificato al Segretariato che quel particolare tipo di articolo resta in uso sul proprio territorio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche.
- iii) La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l'uso ai fini dell'articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell'ambito della produzione e dell'uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l'essere umano o l'ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l'uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell'allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

organici persistenti. Detta notifica deve includere informazioni sulla produzione totale e sull'uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di qualsiasi inquinante organico persistente utilizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione nel presente allegato. Il Segretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle Parti e del pubblico. Questa produzione o utilizzazione non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione e l'uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l'uso. La procedura di notifica può essere ripetuta.

- iv) Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all'articolo 4.

Parte II**DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)**

¹ È posto fine alla produzione e all'uso del DDT, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo. Con la presente è istituito un registro del DDT, accessibile al pubblico e tenuto dal Segretariato.

² Nei casi in cui non disponga di alternative localmente sicure, efficaci e finanziabili, ogni Parte che produce e/o usa DDT limita tale produzione e/o uso alla lotta contro i vettori di malattie conformemente alle raccomandazioni e alle direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità concernenti l'uso del DDT.

³ Nel caso in cui una Parte non iscritta nel registro del DDT ritenga di aver bisogno del DDT per la lotta contro i vettori di malattie, lo notifica al Segretariato quanto prima, in modo da essere immediatamente iscritta nel registro del DDT. Contemporaneamente, lo notifica all'Organizzazione mondiale della sanità.

⁴ Ogni tre anni, ogni Parte che usa DDT fornisce al Segretariato e all'Organizzazione mondiale della sanità informazioni sui quantitativi utilizzati, sulle condizioni di tale impiego e sul suo interesse per la strategia profilattica di detta Parte, nella forma decisa dalla Conferenza delle Parti in consultazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

⁵ Al fine di ridurre e, progressivamente, eliminare l'uso del DDT, la Conferenza delle Parti incoraggia:

- a) ogni Parte che usa DDT a elaborare e ad attuare un piano d'azione nell'ambito del piano d'attuazione descritto all'articolo 7. Tale piano d'azione comprende:

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- i) l'elaborazione di meccanismi normativi e di altra natura al fine di garantire che l'uso del DDT sia limitato alla lotta contro i vettori di malattie,
 - ii) l'adozione di prodotti, strategie e metodi alternativi adeguati, comprese strategie di gestione delle resistenze, al fine di assicurare l'efficacia continua di tali alternative,
 - iii) misure volte a rafforzare l'assistenza sanitaria e a ridurre l'incidenza della malattia;
- b) le Parti, nella misura delle loro possibilità, a promuovere la ricerca e lo sviluppo di strategie, metodi e prodotti chimici e non chimici alternativi sicuri per le Parti che usano DDT, conformemente alle condizioni di questi Paesi e allo scopo di ridurre l'onere umano ed economico della malattia. Tra i fattori da privilegiare nell'esame delle alternative o delle combinazioni di alternative figurano i rischi per la salute umana e le ripercussioni sull'ambiente di tali alternative. Sono alternative valide al DDT quelle meno rischiose per la salute umana e per l'ambiente, più adatte alla lotta contro le malattie in base alle condizioni delle Parti interessate e suffragate da dati di monitoraggio.

⁶ Per la prima volta in occasione della prima riunione e in seguito almeno ogni tre anni, la Conferenza delle Parti valuta, in consultazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, se il DDT è ancora necessario per la lotta contro i vettori di malattie in base alle informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, concernenti in particolare:

- a) la produzione e l'uso del DDT e le condizioni enunciate nel paragrafo 2;
- b) la disponibilità, l'idoneità e l'attuazione delle alternative al DDT;
- c) i progressi fatti nel rafforzare la capacità dei Paesi interessati di passare a queste alternative in condizioni di sicurezza.

⁷ In qualsiasi momento, una Parte può ritirare il proprio nome dal registro del DDT tramite notifica scritta al Segretariato. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Allegato C

Produzione non intenzionale

Parte I: Inquinanti organici persistenti soggetti ai requisiti dell'articolo 5

Il presente allegato si applica ai seguenti inquinanti organici persistenti prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche:

| Sostanza chimica |
|---|
| Policlorodibenzo-p-diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) |
| Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1) |
| Bifenili policlorurati (PCB) |

Parte II: Categorie di fonti

Le policlorodibenzo-p-diossine e i dibenzofurani, l'esaclorobenzene e i bifenili policlorurati sono prodotti ed emessi non intenzionalmente durante processi termici che utilizzano materie organiche e cloro a causa di una combustione incompleta o di reazioni chimiche. Le seguenti categorie di fonti industriali presentano un potenziale relativamente elevato di produzione ed emissione nell'ambiente di dette sostanze chimiche:

- a) l'incenerimento dei rifiuti, compreso il coincenerimento di rifiuti urbani, pericolosi o sanitari o di fanghi di depurazione;
- b) la combustione di rifiuti pericolosi in forni di cemento;
- c) la produzione di pasta di cellulosa mediante cloro elementare o sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbianchimento;
- d) i seguenti processi termici nell'industria metallurgica:
 - i) la produzione secondaria di rame,
 - ii) gli impianti di sinterizzazione nell'industria del ferro e dell'acciaio,
 - iii) la produzione secondaria di alluminio,
 - iv) la produzione secondaria di zinco.

Parte III: Categorie di fonti

Le policlorodibenzo-p-diossine e i dibenzofurani, l'esaclorobenzene e i bifenili policlorurati possono essere prodotti ed emessi non intenzionalmente anche dalle seguenti categorie di fonti, tra cui:

- a) la combustione all'aria aperta di rifiuti, compresa la combustione nelle discariche;

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

- b) i processi termici dell'industria metallurgica non menzionati nella parte II;
- c) le fonti di combustione domestiche;
- d) le centrali elettriche e le caldaie industriali alimentate con combustibili fossili;
- e) gli impianti di combustione di legna e altri combustibili ricavati dalla biomassa;
- f) i processi specifici di produzione di sostanze chimiche, che emettono inquinanti organici persistenti formati spontaneamente, segnatamente la produzione di clorofenoli e cloranil;
- g) i forni crematori;
- h) i veicoli a motore, segnatamente quelli che utilizzano benzina contenente piombo;
- i) la distruzione di carcasse di animali;
- j) la tintura (con cloranil) e la finitura (con estrazione alcalina) di tessuti e cuoio;
- k) gli impianti di rottamazione dei veicoli fuori uso;
- l) la combustione lenta di cavi di rame;
- m) le raffinerie degli oli usati.

Parte IV: Definizioni

¹ Ai fini del presente allegato:

- a) per «bifenili policlorurati» si intendono i composti aromatici fatti in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci;
- b) per «policlorodibenzo-p-diossine» e «policlorodibenzofurani» si intendono i composti aromatici triciclici formati da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno per le policlorodibenzo-p-diossine e da un atomo di ossigeno e un legame carbonio-carbonio per i policlorodibenzofurani, e i cui atomi di idrogeno possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno ad otto.

² Nel presente allegato, la tossicità delle policlorodibenzo-p-diossine e dei dibenzofurani è espressa mediante il concetto di equivalenza tossica, che misura l'attività tossica relativa di tipo diossina di vari congeneri di policlorodibenzo-p-diossine e dibenzofurani e dei bifenili policlorurati coplanari rispetto alla 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina. I fattori di equivalenza tossica da utilizzare ai fini della presente Convenzione devono essere conformi alle norme internazionali riconosciute, a cominciare dai fattori d'equivalenza tossica per i mammiferi adottati nel 1998 dall'Organizzazione mondiale della sanità per le policlorodibenzo-p-diossine, i diben-

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

zofurani e i bifenili policlorurati coplanari. Le concentrazioni sono espresse in equivalenza tossica.

Parte V: Indicazioni generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali

La presente parte fornisce alle Parti indicazioni generali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni di sostanze chimiche elencate nella parte I.

A. Misure generali di prevenzione concernenti sia le migliori tecniche disponibili, sia le migliori prassi ambientali

La priorità va data all'esame dei metodi che permettono di prevenire la formazione e l'emissione di sostanze chimiche elencate nella parte I. Tra le misure utili possono figurare le seguenti:

- a) uso di tecnologie che producono pochi rifiuti;
- b) uso di sostanze meno pericolose;
- c) promozione del recupero e del riciclaggio dei rifiuti nonché delle sostanze prodotte e utilizzate nei processi;
- d) sostituzione dei materiali di partenza che sono degli inquinanti organici persistenti o presentano un legame diretto con le emissioni di inquinanti organici persistenti della fonte;
- e) buona gestione interna e programmi di manutenzione preventiva;
- f) miglioramento della gestione dei rifiuti allo scopo di porre fine alla combustione dei rifiuti all'aria aperta o in altra forma incontrollata, compresa la combustione nelle discariche. Nell'ambito dello studio dei progetti di costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti, bisognerebbe tener conto delle alternative, come le attività volte a ridurre al minimo la produzione di rifiuti urbani e sanitari, tra cui il recupero delle risorse, la riutilizzo, il riciclaggio, la separazione dei rifiuti e la promozione di prodotti che producono meno rifiuti. Nell'ambito di questo approccio, va riservata un'attenzione particolare alle preoccupazioni concernenti la salute pubblica;
- g) riduzione al minimo di queste sostanze chimiche presenti nei prodotti sotto forma di contaminanti;
- h) rinuncia al cloro elementare o alle sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbiancamento.

B. Migliori tecniche disponibili

Il concetto di migliori tecniche disponibili non mira a prescrivere una particolare tecnica o tecnologia; esso tiene conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. In generale, le tecniche di controllo opportune per ridurre le emissioni di sostanze chimiche elencate nella parte I sono le stesse. Nel determinare le migliori tecniche

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

disponibili, bisognerebbe prestare particolare attenzione, sia in generale sia nei casi specifici, ai seguenti fattori, tenendo presenti i costi e i benefici prevedibili e le considerazioni inerenti alla precauzione e alla prevenzione:

- a) considerazioni generali:
 - i) natura, effetti ed entità delle emissioni in questione: le tecniche possono variare in funzione delle dimensioni della fonte,
 - ii) data di messa in esercizio degli impianti nuovi o esistenti,
 - iii) tempo necessario per introdurre la migliore tecnica disponibile,
 - iv) consumo e natura delle materie prime utilizzate nel processo in questione ed efficienza energetica del processo,
 - v) bisogno di prevenire o ridurre al minimo l'impatto globale delle emissioni nell'ambiente e i rischi per l'ambiente,
 - vi) bisogno di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le loro conseguenze per l'ambiente,
 - vii) bisogno di proteggere la salute dei lavoratori e la sicurezza sul posto di lavoro,
 - viii) processi, impianti o metodi di esercizio paragonabili, sperimentati con successo su scala industriale,
 - ix) progressi tecnologici ed evoluzione delle conoscenze scientifiche;
- b) misure generali di riduzione delle emissioni: nell'ambito dello studio dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifica sostanziale di impianti esistenti che utilizzano processi che emettono sostanze chimiche elencate nel presente allegato, bisognerebbe accordare priorità a tecniche, prassi e processi alternativi, che hanno la stessa utilità, ma evitano la formazione e l'emissione di dette sostanze chimiche. In caso di costruzione o modifica sostanziale di tali impianti, oltre alle misure di prevenzione descritte nella parte V sezione A, per determinare le migliori tecniche disponibili si possono prendere in considerazione anche le seguenti misure di riduzione:
 - i) uso di metodi perfezionati per la depurazione dei gas di combustione, come l'ossidazione termica o catalitica, la precipitazione delle polveri o l'assorbimento,
 - ii) trattamento dei residui, delle acque di scarico, dei rifiuti e dei fanghi di depurazione mediante, ad esempio, un trattamento termico, un trattamento che li renda inerti o processi chimici che li detossifichino,
 - iii) modifiche dei processi che comportino una riduzione o l'eliminazione delle emissioni, ad esempio l'adozione di sistemi a circuito chiuso,
 - iv) modifiche dei processi volte a migliorare la combustione e a prevenire la formazione delle sostanze chimiche elencate nel presente allegato attraverso il controllo di parametri come la temperatura d'incenerimento o la durata di permanenza.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

C. Migliori prassi ambientali

La Conferenza delle Parti può elaborare indicazioni concernenti le migliori prassi ambientali.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Allegato D

Obblighi d'informazione e criteri di selezione

¹ Una Parte che presenta una proposta d'inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C identifica detta sostanza come descritto alla lettera (a) e fornisce informazioni sulla sostanza chimica e, se del caso, sui suoi prodotti di trasformazione secondo i criteri di selezione enunciati alle lettere (b)-(e):

- a) identità della sostanza chimica:
 - i) denominazioni, comprese la o le denominazioni commerciali e i sinonimi, il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS) e la denominazione dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC),
 - ii) struttura, compresa la specificazione degli isomeri, se del caso, e la struttura della classe chimica;
- b) persistenza:
 - i) prova del fatto che il periodo di dimezzamento della sostanza chimica è superiore a due mesi nell'acqua oppure a sei mesi nel suolo o nei sedimenti, oppure
 - ii) prova del fatto che la sostanza chimica è comunque sufficientemente persistente da giustificare l'esame nell'ambito della presente Convenzione;
- c) bioaccumulazione:
 - i) prova del fatto che il fattore di bioconcentrazione o di bioaccumulazione della sostanza chimica negli organismi acquatici è superiore a 5000 o, in mancanza dei dati corrispondenti, che il log Kow è superiore a 5,
 - ii) prova del fatto che la sostanza chimica desta preoccupazione per altri motivi, come una bioaccumulazione elevata in altre specie o un'elevata tossicità o ecotossicità, oppure
 - iii) dati di monitoraggio in bioti che indicano che il potenziale di bioaccumulazione della sostanza chimica è sufficiente per giustificare il suo esame nell'ambito della presente Convenzione;
- d) potenziale di trasporto a lunga distanza nell'ambiente:
 - i) concentrazioni della sostanza chimica misurate in luoghi distanti dalle fonti di emissione potenzialmente preoccupanti,
 - ii) dati di monitoraggio che mostrano un possibile trasporto della sostanza chimica a lunga distanza nell'ambiente attraverso l'aria, l'acqua o specie migratrici, con un potenziale trasferimento in un ambiente ricevente, oppure
 - iii) proprietà della sostanza relative al suo comportamento nell'ambiente e/o risultati di modelli che dimostrano che la sostanza chimica può essere trasportata nell'ambiente a lunga distanza attraverso l'aria, l'acqua o specie migratrici ed essere trasferita in un ambiente ricevente in un luogo distante dalla fonte di emissione. Per le sostanze chimiche che

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

migrano sensibilmente attraverso l'aria, il periodo di dimezzamento nell'aria dovrebbe essere superiore a due giorni;

e) effetti nocivi:

- i) prova di effetti nocivi per la salute umana o l'ambiente che giustificano l'esame della sostanza chimica nell'ambito della presente Convenzione, oppure
- ii) dati sulla tossicità o l'ecotossicità che indicano che la sostanza può essere nociva per la salute umana o l'ambiente.

² La Parte proponente fornisce una dichiarazione dei motivi che destano preoccupazione, che comprenda, se possibile, un raffronto tra i dati sulla tossicità o sull'ecotossicità e le concentrazioni della sostanza chimica rilevate o previste in seguito al trasporto a lunga distanza nell'ambiente e una breve dichiarazione che illustri il bisogno di un controllo a livello mondiale.

³ La Parte proponente fornisce, nei limiti delle sue possibilità e capacità, informazioni supplementari che giustifichino l'esame della proposta ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 6. Per elaborare tale proposta, la Parte può fare appello alle competenze tecniche di qualsiasi fonte.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Allegato E

Obblighi d'informazione per il profilo di rischio

Lo scopo dell'esame è valutare se una sostanza chimica può, essendo trasportata a lunga distanza nell'ambiente, provocare sensibili effetti nocivi per la salute umana e/o l'ambiente, tali da giustificare un'azione a livello mondiale. A tal fine, è elaborato un profilo di rischio, che completa e valuta le informazioni di cui all'allegato D e include, nei limiti del possibile, i seguenti tipi di informazioni:

- a) fonti, compresi se del caso:
 - i) dati sulla produzione, tra cui la quantità e il luogo,
 - ii) usi,
 - iii) emissioni, come scarichi, fughe e altre emissioni;
- b) valutazione del rischio per il o i punti finali che destano preoccupazione, compresa un'analisi delle interazioni tossicologiche tra più sostanze chimiche;
- c) comportamento nell'ambiente, compresi dati e informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche e la persistenza della sostanza chimica nonché sui loro legami con il trasporto nell'ambiente, il trasferimento all'interno e tra vari settori dell'ambiente, il degrado e la trasformazione in altre sostanze chimiche. Va presentata anche una determinazione dei fattori di bioconcentrazione o bioaccumulazione, basata su valori misurati, salvo nel caso in cui si ritenga che i dati di monitoraggio soddisfano già questo bisogno;
- d) dati di monitoraggio;
- e) esposizione a livello locale e, in particolare, in seguito al trasporto a lunga distanza nell'ambiente, comprese informazioni sulla biodisponibilità;
- f) valutazioni o profili del rischio a livello nazionale e internazionale, informazioni sull'etichettatura e classi di rischio, se disponibili;
- g) status della sostanza chimica ai sensi delle convenzioni internazionali.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Allegato F

Informazioni di natura socio-economica

Le possibili misure di controllo delle sostanze chimiche esaminate in vista di un'inclusione nella presente Convenzione dovrebbero essere valutate tenendo conto di tutte le opzioni, comprese la gestione e l'eliminazione. A tal fine, dovrebbero essere fornite informazioni pertinenti sull'impatto socioeconomico delle possibili misure di controllo, in modo da consentire alla Conferenza delle Parti di prendere una decisione. Tali informazioni dovrebbero tenere debitamente conto delle differenti capacità e situazioni delle Parti e includere un'analisi dei punti che figurano nel seguente elenco indicativo:

- a) efficacia ed efficienza delle possibili misure di controllo per conseguire gli obiettivi di riduzione dei rischi:
 - i) fattibilità tecnica,
 - ii) costi, compresi i costi per l'ambiente e la salute;
- b) alternative (prodotti e processi):
 - i) fattibilità tecnica,
 - ii) costi, compresi i costi per l'ambiente e la salute,
 - iii) efficacia,
 - iv) rischio,
 - v) disponibilità,
 - vi) accessibilità;
- c) ripercussioni positive e/o negative per la società in seguito all'attuazione delle possibili misure di controllo:
 - i) salute, compresa quella pubblica, ambientale e professionale,
 - ii) agricoltura, comprese l'acquacoltura e la silvicoltura,
 - iii) bioti (biodiversità),
 - iv) aspetti economici,
 - v) evoluzione verso uno sviluppo sostenibile,
 - vi) costi sociali;
- d) effetti dei rifiuti e dello smaltimento (in particolare, scorte obsolete di pesticidi e decontaminazione dei siti contaminati):
 - i) fattibilità tecnica,
 - ii) costi;
- e) accesso alle informazioni ed educazione del pubblico;
- f) stato delle capacità di controllo e monitoraggio;
- g) qualsiasi misura di controllo nazionale o regionale adottata, comprese informazioni sulle alternative e altre informazioni pertinenti concernenti la gestione dei rischi.

